



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo *, dall'altro** 1
- ★ **Decisione (UE) 2016/437 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata** 2
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 4

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari⁽¹⁾** 11
- ★ **Regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, *Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040 e *Beauveria bassiana* ceppo GHA⁽¹⁾** 31
- ★ **Regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti⁽¹⁾** 34

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Regolamento (UE) 2016/441 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape ⁽¹⁾	47
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/442 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia	49
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/443 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni ⁽¹⁾	51
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/444 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	58
★ Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4)	60

DECISIONI

★ Decisione (PESC) 2016/446 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che modifica e proroga la decisione 2013/34/PESC del Consiglio relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)	74
★ Decisione di esecuzione (UE) 2016/447 della Commissione, del 22 marzo 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia [notificata con il numero C(2016) 1608] ⁽¹⁾	76
★ Decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2016) 1697] ⁽¹⁾	78

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo *, dall'altro

Poiché le procedure necessarie all'entrata in vigore del summenzionato accordo sono state espletate il 26 febbraio 2016, tale accordo entra in vigore il 1° aprile 2016, conformemente al suo articolo 144.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

DECISIONE (UE) 2016/437 DEL CONSIGLIO**del 10 marzo 2016****relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha spostato la menzione della Repubblica del Perù dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La menzione della Repubblica del Perù è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
- (3) Conformemente al regolamento (UE) n. 509/2014, la Commissione ha valutato la situazione della Repubblica del Perù rispetto ai criteri stabiliti nel medesimo regolamento. Il 29 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una relazione nella quale concludeva che, dato il netto miglioramento della situazione economica e sociale in Perù negli ultimi anni, esistevano motivi validi per riconoscere ai cittadini peruviani condizioni di ingresso in esenzione dal visto nell'Unione europea.
- (4) Il 19 maggio 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Perù per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).
- (5) I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 20 maggio 2015 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso il 9 giugno 2015.
- (6) È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽³⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma ⁽¹⁾, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF

⁽¹⁾ La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata**

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e

LA REPUBBLICA DEL PERÙ, in seguito denominata «Perù»,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ⁽¹⁾, disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui il Perù, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'UE;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme del diritto dell'Unione e del diritto nazionale degli Stati membri e del Perù per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Obiettivo**

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini del Perù che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

- a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
- b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

⁽¹⁾ GUL 149 del 20.5.2014, pag. 67.

- c) «cittadino del Perù»: chiunque possieda la cittadinanza del Perù;
- d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio del Perù senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini del Perù titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato dal Perù possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini del Perù o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio ⁽¹⁾.

Per la suddetta categoria di persone, il Perù può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.

3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e il Perù si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale del Perù.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio del Perù per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2. I cittadini del Perù possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini del Perù possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per il Perù e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GUL 81 del 21.3.2001, pag. 1).

*Articolo 6***Comitato misto di gestione dell'accordo**

1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e del Perù. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
 - a) controlla l'applicazione del presente accordo;
 - b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;
 - c) dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 7***Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e il Perù**

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e il Perù, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

*Articolo 8***Disposizioni finali**

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Il Perù può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на четиринадесети март през две хиляди и шестнадесета година.
 Hecho en Bruselas, el catorce de marzo de dos mil dieciséis.
 V Bruselu dne čtrnáctého března dva tisíce šestnáct.
 Udfærdiget i Bruxelles den fjortende marts to tusind og seksten.
 Geschehen zu Brüssel am vierzehnten März zweitausendsechzehn.
 Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
 Done at Brussels on the fourteenth day of March in the year two thousand and sixteen.
 Fait à Bruxelles, le quatorze mars deux mille seize.
 Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.
 Fatto a Bruxelles, addì quattordici marzo duemilasedici.
 Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada četrpadsmitajā martā.
 Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo keturioliktą dieną Briuselyje.
 Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év március havának tizennegyedik napján.
 Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta' Marzu fis-sena elfejn u sittax.
 Gedaan te Brussel, veertien maart tweeduizend zestien.
 Sporządzono w Brukseli dnia czternastego marca roku dwa tysiące szesnastego.
 Feito em Bruxelas, em catorze de março de dois mil e dezasseis.
 Întocmit la Bruxelles la paisprezece martie două mii șaisprezece.
 V Bruseli štrnásteho marca dvetisícšestnásť.
 V Bruslju, dne štirinajstega marca leta dva tisoč šestnajst.
 Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
 Som skedde i Bryssel den fjortonde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europejsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

За Република Перу
Por la República del Perú
Za Peruánskou Republikudo
For Republikken Peru
Für die Republik Peru
Peruu Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Περού
For the Republic of Peru
Pour la république du pérou
Za Republiku Peru
Per la Republica del Perú
Peru Republikas vārdā –
Peru Respublikos vardu
A Perui Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Peru
Voor de Republiek Peru
W imieniu Peru
Pela República do Peru
Pentru Republica Peru
Za Peruánsku Republiku
Za Republika Peru
Perun Tasavallan puolesta
För Republiken Peru

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the list of names.

—

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità del Perù, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

- uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),
- sportivi e artisti che svolgono un'attività *ad hoc*,
- giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e
- tirocinanti all'interno della stessa azienda.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.

La presente dichiarazione non pregiudica la definizione delle categorie di viaggiatori previste dal diritto nazionale del Perù ai fini dell'ingresso, del transito e del soggiorno nel territorio peruviano e dell'uscita dal medesimo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI
ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini del Perù, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTRODUZIONE DI PASSAPORTI BIOMETRICI DA PARTE DELLA REPUBBLICA
DEL PERÙ

La Repubblica del Perù, in qualità di parte contraente, dichiara di avere aggiudicato un contratto relativo alla produzione di passaporti biometrici e s'impegna a rilasciare solo passaporti biometrici ai suoi cittadini al più tardi entro il 31 luglio 2016. Tali passaporti saranno pienamente conformi alle norme dell'ICAO di cui al documento ICAO 9303.

Le parti contraenti convengono che il mancato rilascio di soli passaporti biometrici entro il 31 luglio 2016 costituisce un motivo sufficiente per la sospensione del presente accordo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE IRREGOLARE

Le parti contraenti ricordano il loro impegno a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, dall'altra, riguardo alla riammissione dei migranti irregolari.

Le parti contraenti sorvegliano attentamente l'attuazione di tale impegno e convengono che, se una di esse lo richiede e in particolare in caso di aumento della migrazione irregolare e di problemi relativi alla riammissione degli immigrati irregolari in seguito all'entrata in vigore del presente accordo, concluderanno un accordo inteso a disciplinare gli obblighi specifici di entrambe in materia di riammissione dei migranti irregolari.

Le parti contraenti convengono che la mancata conclusione di detto accordo di riammissione in caso di richiesta di una di esse costituisce un motivo sufficiente per la sospensione del presente accordo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/438 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26 *ter*,

considerando quanto segue:

- (1) È importante assicurare che gli obiettivi della direttiva 2009/65/CE siano conseguiti in modo uniforme in tutti gli Stati membri al fine di rafforzare l'integrità del mercato interno e offrire certezza del diritto ai soggetti che vi partecipano, quali investitori al dettaglio e istituzionali, autorità competenti e altri portatori d'interesse. La forma del regolamento assicura un quadro coerente a tutti gli operatori del mercato e rappresenta la migliore garanzia possibile di condizioni di parità, condizioni uniformi di concorrenza e livello comune appropriato di tutela degli investitori. Assicura inoltre l'applicabilità diretta delle norme specifiche uniformi sul funzionamento degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e dei depositari che, essendo direttamente applicabili per loro stessa natura, non richiedono l'ulteriore tappa del recepimento a livello nazionale. L'adozione di un regolamento permette inoltre di applicare in tutti gli Stati membri, a decorrere dalla stessa data, le pertinenti modifiche della direttiva 2009/65/CE introdotte dalla direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La direttiva 2009/65/CE stabilisce una lunga serie di obblighi in materia di funzioni del depositario, accordi di delega e disciplina della responsabilità riguardo alle attività degli OICVM tenute in custodia, al fine di assicurare un livello elevato di tutela degli investitori che tenga conto del fatto che l'OICVM è una forma di investimento al dettaglio. È opportuno pertanto stabilire con precisione i diritti e gli obblighi specifici del depositario, della società di gestione e della società di investimento. Il contratto scritto dovrebbe comprendere tutti gli elementi necessari affinché il depositario, ovvero il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma della direttiva 2009/65/CE, garantisca una custodia adeguata di tutte le attività dell'OICVM e affinché il depositario eserciti correttamente le funzioni di sorveglianza e controllo.
- (3) Per permettere al depositario di valutare e monitorare il rischio di custodia e il rischio di insolvenza, il contratto scritto dovrebbe fornire sufficienti particolari sulle categorie di strumenti finanziari in cui l'OICVM può investire e coprire le aree geografiche in cui esso intende investire. Il contratto dovrebbe prevedere altresì le modalità della procedura di attivazione di livelli successivi di intervento per precisare le circostanze e gli obblighi di informazione e stabilire le misure che il membro del personale del depositario, quale che sia il livello in cui si situa nella struttura organizzativa, deve adottare in relazione a qualsiasi discrepanza rilevata, compresa l'informazione della società di gestione o della società di investimento e/o delle autorità competenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il depositario dovrebbe quindi avvisare la società di gestione o la società di investimento di qualsiasi rischio significativo individuato nel sistema di regolamento di un dato mercato. La risoluzione del contratto dovrebbe rappresentare l'ultima carta in mano al depositario qualora non sia convinto che le attività sono protette adeguatamente. Dovrebbe altresì prevenire l'azzardo morale legato al fatto che

⁽¹⁾ GUL 302 del 17.11.2009, pag. 32.

⁽²⁾ Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (GUL 257 del 28.8.2014, pag. 186).

l'OICVM tende ad assumere le decisioni di investimento a prescindere dai rischi di custodia visto che la responsabilità incombe al depositario. Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, è opportuno applicare l'obbligo di prevedere i particolari del monitoraggio dei terzi in relazione all'intera catena di custodia.

- (4) Affinché il depositario sia in grado di svolgere le proprie funzioni, è opportuno precisare i compiti previsti all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, in particolare i controlli sul livello sottostante che deve effettuare. Tali compiti non dovrebbero ostare a che il depositario esegua, quando lo reputa opportuno, verifiche ex ante di concerto con l'OICVM. Per poter essere in grado di svolgere le sue funzioni il depositario dovrebbe instaurare una procedura propria di attivazione di livelli successivi di intervento che gli permetta di risolvere le situazioni in cui emergono discrepanze. La procedura dovrebbe prevedere che qualsiasi violazione rilevante sia comunicata alle autorità competenti. Le competenze del depositario in materia di sorveglianza nei confronti dei terzi dovrebbero lasciare impregiudicate le responsabilità attribuite all'OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE.
- (5) Il depositario dovrebbe controllare la corrispondenza fra il numero di quote emesse e i proventi da sottoscrizione ricevuti. Per assicurare che i pagamenti effettuati dagli investitori all'atto della sottoscrizione siano stati ricevuti, il depositario dovrebbe inoltre provvedere ad un'ulteriore riconciliazione fra gli ordini di sottoscrizione e i proventi da sottoscrizione. Analoga riconciliazione dovrebbe essere effettuata riguardo agli ordini di rimborso. Il depositario dovrebbe altresì verificare che il numero di quote nei conti dell'OICVM corrisponda al numero di quote in essere nel registro dello stesso. Il depositario dovrebbe adattare di conseguenza le procedure, tenendo conto del flusso delle sottoscrizioni e dei rimborsi.
- (6) Il depositario dovrebbe adoperarsi al massimo per assicurare l'attuazione effettiva di politiche e procedure di valutazione adeguate riguardo alle attività dell'OICVM, effettuando controlli a campione ovvero verificando la corrispondenza fra la variazione nel tempo del calcolo del valore patrimoniale netto e quella di un parametro di riferimento. Nello stabilire le procedure il depositario dovrebbe avere una visione chiara delle metodologie di valutazione applicate dall'OICVM per stabilire il valore delle proprie attività. La frequenza di tali controlli dovrebbe essere in linea con la frequenza con cui è effettuata la valutazione delle attività dell'OICVM.
- (7) In ottemperanza all'obbligo di sorveglianza impostogli dalla direttiva 2009/65/CE, il depositario dovrebbe instaurare una procedura che gli permetta di verificare ex post la conformità dell'OICVM alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché al proprio regolamento e atto costitutivo. Dovrebbero rientrare in tale procedura la verifica della coerenza degli investimenti dell'OICVM con le strategie di investimento previste nel regolamento e nella documentazione promozionale e la verifica del fatto che l'OICVM non violi le restrizioni all'investimento applicabili. Il depositario dovrebbe monitorare le operazioni dell'OICVM e indagare su quelle atipiche. Se sono violati i limiti o le restrizioni previsti dalla normativa o regolamentazione applicabile oppure dal regolamento e dall'atto costitutivo dell'OICVM, il depositario dovrebbe intervenire rapidamente con un'operazione inversa a quella che ha violato la normativa, la regolamentazione o il regolamento.
- (8) Il depositario dovrebbe provvedere a che i redditi dell'OICVM siano calcolati accuratamente a norma della direttiva 2009/65/CE. A tal fine deve assicurarne un calcolo e una distribuzione adeguati e, qualora rilevi un errore, deve accertarsi che l'OICVM intervenga con misure correttive appropriate. Una volta espletati tali compiti, dovrebbe verificare la completezza e l'accuratezza della distribuzione dei redditi.
- (9) Affinché il depositario disponga in qualsiasi circostanza di un quadro chiaro di tutti gli afflussi e deflussi di cassa, l'OICVM dovrebbe provvedere a che esso riceva, senza indebito ritardo, informazioni attendibili su tutti i flussi di cassa, compreso in provenienza da terzi presso cui è aperto un conto in contante dell'OICVM.
- (10) Per garantire un monitoraggio adeguato dei flussi di cassa dell'OICVM, il depositario dovrebbe accertarsi che siano predisposte ed effettivamente applicate procedure a tal fine e che esse siano riesaminate periodicamente. Il depositario dovrebbe, in particolare, esaminare la procedura di riconciliazione per appurare che sia adatta all'OICVM e che sia eseguita con cadenza appropriata in considerazione della natura, scala e complessità dell'OICVM. La procedura dovrebbe, ad esempio, raffrontare ciascun singolo flusso di cassa registrato negli estratti conto bancari con i flussi di cassa registrati nei conti dell'OICVM. Quando le riconciliazioni sono quotidiane, come avviene per la maggior parte degli OICVM, anche il depositario dovrebbe procedere alla riconciliazione ogni giorno. Il depositario dovrebbe monitorare, in particolare, le discrepanze emerse dalle procedure di riconciliazione e le misure correttive adottate, in modo da segnalare all'OICVM, senza indebito ritardo, le eventuali anomalie non ancora rettificate e procedere ad un riesame completo delle procedure di riconciliazione. Tale riesame dovrebbe essere effettuato a cadenza almeno annuale. Il depositario dovrebbe altresì individuare tempestivamente i flussi di cassa significativi, in particolare quelli potenzialmente non in linea con le operazioni dell'OICVM, come ad esempio le variazioni delle posizioni in attività dell'OICVM ovvero le sottoscrizioni e i

rimborsi, e dovrebbe ricevere periodicamente estratti dei conti in contante per verificare che le posizioni per cassa da esso registrate siano in linea con quelle dell'OICVM. A norma dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, il depositario dovrebbe tenere aggiornato il suo registro.

- (11) A norma della direttiva 2009/65/CE, il depositario deve assicurare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori, o per conto di questi, all'atto della sottoscrizione di quote o azioni dell'OICVM siano stati ricevuti e registrati in uno o più conti in contante. L'OICVM dovrebbe quindi provvedere a che il depositario disponga delle informazioni necessarie ad un controllo adeguato del ricevimento dei pagamenti degli investitori. L'OICVM deve provvedere a che il depositario ottenga tali informazioni senza indebito ritardo qualora il terzo riceva un ordine di rimborso o di emissione di quote dell'OICVM. Per scongiurare abusi sui pagamenti degli investitori, il soggetto responsabile della sottoscrizione e del rimborso di quote dell'OICVM dovrebbe quindi trasmettere le informazioni al depositario alla chiusura della giornata operativa.
- (12) Il depositario dovrebbe tenere in custodia tutti gli strumenti finanziari dell'OICVM che possono essere registrati o tenuti su un conto a nome, direttamente o indirettamente, del depositario o del terzo cui sono delegate funzioni di custodia, in particolare a livello di depositario centrale di titoli. Il depositario dovrebbe tenere inoltre in custodia gli strumenti finanziari che sono registrati soltanto direttamente presso l'emittente stesso, o il suo agente, a nome del depositario o del terzo cui sono delegate funzioni di custodia. Non andrebbero tenuti in custodia gli strumenti finanziari che, a norma del diritto nazionale applicabile, sono registrati soltanto a nome dell'OICVM presso l'emittente o il suo agente. Andrebbero tenuti in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario. Fermo restando il soddisfacimento delle condizioni a cui gli strumenti finanziari devono essere tenuti in custodia, il depositario stesso o il terzo cui sono delegate funzioni di custodia deve inoltre custodire gli strumenti finanziari dati in garanzia reale ad un terzo ovvero forniti da un terzo a beneficio dell'OICVM fintantoché sono di proprietà dell'OICVM.
- (13) Gli strumenti finanziari custoditi dovrebbero essere trattati in ogni momento con la dovuta cura e tutela. Ai fini di una valutazione adeguata del rischio di custodia, nell'esercitare la dovuta cura il depositario dovrebbe assolvere obblighi precisi, in particolare: sapere quali terzi compongono la catena di custodia, assicurare che gli obblighi di due diligence e di separazione siano sempre rispettati in tutta la catena di custodia, provvedere ad avere un diritto adeguato di accesso ai libri contabili e ai registri dei terzi cui sono delegate funzioni di custodia, assicurare il rispetto degli obblighi di due diligence, di separazione e di documentazione e mettere la relativa documentazione a disposizione della società di gestione o della società di investimento.
- (14) Il depositario dovrebbe disporre in qualsiasi momento di un quadro completo di tutte le attività diverse dagli strumenti finanziari che devono essere tenute in custodia. Per tali attività vige, a norma della direttiva 2009/65/CE, l'obbligo di verifica della proprietà e di tenuta di un registro. Fra gli esempi di tali attività si annoverano: attività materiali non assimilabili a strumenti finanziari a norma della direttiva 2009/65/CE o non consegnabili fisicamente al depositario, contratti finanziari, quali i derivati, e depositi in contante.
- (15) Per poter stabilire con sufficiente certezza che l'OICVM è l'effettivo proprietario delle attività, il depositario dovrebbe fare in modo di ricevere tutte le informazioni che reputa necessarie per appurare che l'OICVM sia titolare del diritto di proprietà sull'attività in questione. Tali informazioni possono consistere nella copia di un atto ufficiale che attesta che l'OICVM è il proprietario dell'attività ovvero in una qualsiasi prova ufficiale e attendibile che il depositario ritiene adeguata. Se necessario, il depositario dovrebbe chiedere ulteriori elementi di prova all'OICVM ovvero, a seconda del caso, a un terzo.
- (16) Il depositario dovrebbe tenere inoltre un registro di tutte le attività che ha appurato essere di proprietà dell'OICVM. Può instaurare una procedura per ricevere informazioni da terzi in modo da assicurare che le attività non possano essere cedute senza che il depositario, o il terzo cui sono delegate funzioni di custodia, sia stato informato dell'operazione.
- (17) Quando delega le funzioni di custodia a un terzo a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, il depositario è tenuto ad attuare e seguire una procedura appropriata e documentata per accertarsi che il delegato soddisfi in ogni momento i requisiti di cui al medesimo articolo, paragrafo 3. Per garantire un livello sufficiente di tutela delle attività occorre stabilire i principi cui attenersi nell'ambito della delega delle funzioni di custodia.
- (18) Detti principi non andrebbero considerati esaustivi né per quanto riguarda la previsione di tutti i particolari dell'esercizio della competenza, della cura e della diligenza dovute da parte del depositario, né in termini di descrizione

di tutte le iniziative che questo dovrebbe prendere in applicazione dei principi stessi. L'obbligo di monitorare costantemente il terzo cui sono state delegate funzioni di custodia dovrebbe concretarsi nel verificare che svolga correttamente tutte le funzioni delegategli, che adempia al contratto di delega e che assolva gli altri obblighi di legge, quali l'obbligo di indipendenza e il divieto di riutilizzo. Il depositario dovrebbe inoltre riesaminare gli elementi valutati nel corso del processo di selezione e di nomina e raffrontarli con l'evoluzione del mercato. Il depositario dovrebbe essere in ogni momento in grado di valutare adeguatamente i rischi insiti nella decisione di affidare le attività ad un terzo. La frequenza del riesame dovrebbe essere modulata in modo da assicurarne sempre la coerenza con le condizioni di mercato e i rischi associati. Per poter reagire efficacemente all'eventuale insolvenza del terzo, il depositario dovrebbe predisporre piani di emergenza che comprendano, eventualmente, la possibile selezione di prestatori alternativi. Siffatte misure, sebbene riducano il rischio di custodia cui è esposto il depositario, lasciano immutato l'obbligo di restituire gli strumenti finanziari o di pagarne l'importo corrispondente in caso di perdita, per il quale è discriminante il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/65/CE.

- (19) Per potersi accertare che le attività e i diritti dell'OICVM siano tutelati contro l'insolvenza del terzo, il depositario deve conoscere il diritto fallimentare del paese terzo in cui il terzo è ubicato e accertarsi dell'esecutività del rapporto contrattuale che li lega. Per essere certo che il contratto sia esecutivo anche in caso di insolvenza del terzo, prima di delegare le funzioni di custodia ad un terzo ubicato al di fuori dell'Unione il depositario deve ottenere da fonte indipendente un parere legale sull'esecutività del contratto concluso con il terzo in base alla normativa e alla giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili nel paese in cui il terzo è ubicato. Il dovere del depositario di valutare il quadro giuridico e regolamentare del paese terzo comprende anche l'ottenimento di un parere legale indipendente che valuti la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza del paese in cui il terzo è ubicato. Secondo i casi, i pareri legali possono confluire in un unico parere ovvero essere emessi per ogni singola giurisdizione dalle pertinenti associazioni di categoria o da studi legali all'attenzione di diversi depositari.
- (20) Il contratto concluso con il terzo selezionato per la delega delle funzioni di custodia dovrebbe prevedere una clausola di risoluzione anticipata, necessaria affinché il depositario sia in grado di sciogliere il rapporto contrattuale qualora la legge o la giurisprudenza del paese terzo in questione subisca un'evoluzione tale da non garantire più la protezione delle attività dell'OICVM. In tal caso il depositario deve informarne la società di gestione o la società di investimento. La società di gestione o la società di investimento è tenuta a informarne le autorità competenti e a adottare tutte le necessarie misure che rispondono al miglior interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. La comunicazione alle autorità competenti dell'aumento del rischio di custodia e di insolvenza per le attività dell'OICVM in un dato paese terzo non dovrebbe esonerare il depositario né la società di gestione o la società di investimento dalle funzioni e dagli obblighi imposti dalla direttiva 2009/65/CE.
- (21) Nel delegare funzioni di custodia il depositario dovrebbe accertarsi che sia rispettato l'obbligo imposto dall'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE e che le attività degli OICVM suoi clienti siano tenute opportunamente separate. Tale obbligo dovrebbe assicurare in particolare che le attività dell'OICVM non vadano perdute a causa dell'insolvenza del terzo cui sono delegate funzioni di custodia e che il terzo non le riutilizzi per proprio conto. Dovrebbe altresì essere conferita al depositario la facoltà di proibire i disavanzi temporanei nelle attività del cliente, ricorrere ad ammortizzatori ovvero instaurare meccanismi che vietino di usare il saldo debitore di un cliente per compensare il saldo creditore di un altro. Siffatte misure, sebbene possano ridurre il rischio di custodia cui il depositario è esposto quando delega funzioni di custodia, lasciano immutato l'obbligo di restituire gli strumenti finanziari o di pagarne l'importo corrispondente in caso di perdita, per il quale è discriminante il rispetto delle prescrizioni della direttiva 2009/65/CE.
- (22) Prima di delegare le funzioni di custodia e nel periodo coperto dalla delega, il depositario dovrebbe assicurare, per mezzo delle intese precontrattuali e del contratto, che il terzo adotti misure e predisponga meccanismi atti a tutelare le attività dell'OICVM dalla distribuzione o dalla vendita per la ripartizione dei proventi tra i suoi stessi creditori. La direttiva 2009/65/CE impone a tutti gli Stati membri di conformare a quest'obbligo le pertinenti disposizioni del diritto fallimentare nazionale. Occorre quindi che il depositario ottenga da fonte indipendente informazioni circa la normativa e la giurisprudenza in materia d'insolvenza applicabili nel paese terzo in cui saranno tenute le attività dell'OICVM.
- (23) La responsabilità del depositario a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE scatta in caso di perdita di uno strumento finanziario che il depositario stesso, o il terzo delegato, ha in custodia, a meno che il depositario non sia in grado di dimostrare che la perdita è imputabile ad un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. È opportuno distinguere le perdite di tale tipo dalle perdite su investimenti subite dagli investitori a causa della diminuzione del valore delle attività in seguito ad una decisione di investimento.

- (24) La perdita chiama in causa la responsabilità del depositario se è definitiva, senza prospettive di recupero dell'attività finanziaria. La situazione in cui uno strumento finanziario è semplicemente indisponibile temporaneamente o congelato non dovrebbe quindi essere assimilata ad una perdita ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2009/65/CE. Per converso, le possibili situazioni in cui la perdita andrebbe considerata definitiva sono tre: lo strumento finanziario non esiste più o non è mai esistito; lo strumento finanziario esiste ma l'OICVM ha perduto definitivamente il diritto di proprietà su di esso; l'OICVM ha il diritto di proprietà, ma non è più in grado di trasferirne il titolo o di creare diritti di proprietà limitati sullo strumento finanziario su base permanente.
- (25) Si considera che lo strumento finanziario non esista più quando, ad esempio, è scomparso a seguito di un errore contabile che non può essere rettificato, oppure che non sia mai esistito quando la proprietà dell'OICVM è stata registrata in base a documenti falsificati. Andrebbero considerate perdite le situazioni in cui la perdita dello strumento finanziario è dovuta a condotta fraudolenta.
- (26) Non vi è perdita quando lo strumento finanziario è stato sostituito da un altro o convertito in un altro, nei casi in cui le azioni sono annullate e sostituite da altre di nuova emissione nel quadro di un riassetto societario. Non è opportuno considerare che l'OICVM sia privato in modo permanente del diritto di proprietà sullo strumento finanziario se ha legittimamente ceduto la proprietà ad un terzo. Pertanto, nei casi in cui è operata una distinzione fra titolarità giuridica e titolarità economica delle attività, la definizione di perdita dovrebbe far riferimento alla perdita della titolarità economica.
- (27) A norma dell'articolo 24 della direttiva 2009/65/CE, il depositario non è considerato responsabile soltanto in caso di evento esterno al di fuori del suo controllo, le cui conseguenze sono inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. Per esonerarsi dalla responsabilità il depositario dovrebbe dimostrare il soddisfacimento integrale di tutte le condizioni citate e, a tal fine, dovrebbe essere predisposta una procedura cui attenersi.
- (28) È anzitutto opportuno dimostrare l'origine esterna dell'evento che ha determinato la perdita. Poiché la delega delle funzioni di custodia non dovrebbe incidere sulla responsabilità del depositario, l'evento dovrebbe essere considerato esterno se non è imputabile ad atti o omissioni del depositario o del terzo cui è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari in questione. Successivamente è opportuno valutare se l'evento sia al di fuori del controllo del depositario verificando che non vi fosse effettivamente nulla che un depositario prudente potesse ragionevolmente fare per evitarlo. Ai fini di questo processo sia gli eventi naturali sia gli atti della potestà d'imperio possono essere considerati eventi esterni al di fuori del ragionevole controllo. Non possono invece essere considerate eventi esterni al di fuori del ragionevole controllo la perdita dovuta all'inadempimento dell'obbligo di separazione sancito all'articolo 21, paragrafo 11, lettera d), punto iii), della direttiva 2009/65/CE oppure la perdita dovuta all'interruzione dell'attività del terzo per causa di insolvenza.
- (29) Il depositario dovrebbe infine dimostrare che la perdita era inevitabile nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarla. In tale contesto il depositario dovrebbe informare la società di gestione o la società di investimento e intervenire opportunamente in funzione delle circostanze: ad esempio, in una situazione in cui ritiene che l'unica iniziativa appropriata sia cedere lo strumento finanziario, il depositario dovrebbe informarne debitamente la società di gestione o la società di investimento che, a sua volta, deve rispondere con un'istruzione scritta in cui gli chiede di conservare lo strumento o di cederlo. Gli investitori dell'OICVM dovrebbero essere informati senza indebito ritardo dell'eventuale istruzione di conservare le attività impartita al depositario. La società di gestione o la società di investimento dovrebbero tenere nella debita considerazione le raccomandazioni del depositario. A seconda delle circostanze, il depositario, se continua a ritenere insufficiente il livello di tutela dello strumento finanziario nonostante i ripetuti avvertimenti, dovrebbe ipotizzare altre iniziative, quali ad esempio la risoluzione del contratto con il preavviso fissato dalla normativa nazionale perché l'OICVM possa trovare un altro depositario.
- (30) La disciplina applicabile al depositario deve prevedere garanzie a tutela degli investitori che tengano conto delle eventuali interconnessioni tra il depositario e la società di gestione o la società di investimento, quali le interconnessioni derivanti da un'amministrazione comune, da un rapporto di filiazione o da partecipazioni azionarie incrociate. Se e nella misura in cui sono permesse dal diritto nazionale, tali interconnessioni potrebbero determinare un conflitto d'interessi in termini di rischio di frode (mancata segnalazione di irregolarità alle autorità competenti per evitare danni alla reputazione), rischio di ricorso alle vie legali (riluttanza a procedere per vie legali contro il depositario o propensione ad evitarle del tutto), parzialità nella selezione (depositario scelto non in base ai criteri della qualità e del prezzo), rischio di insolvenza (esigenze inferiori in tema di separazione delle attività o attenzione minore alla solvibilità del depositario) o rischio di esposizione verso un unico gruppo (investimenti infragruppo).
- (31) Innalzando i parametri comportamentali dei soggetti appartenenti a uno stesso gruppo o altrimenti collegati, l'indipendenza operativa della società di gestione o della società di investimento e del depositario, comprese le

situazioni in cui le funzioni di custodia sono state delegate, offre ulteriori garanzie di tutela degli investitori senza aumentare indebitamente i costi. L'obbligo di indipendenza operativa dovrebbe vertere su aspetti materiali quali l'identità o i legami personali degli amministratori, del personale o delle persone che esercitano funzioni di sorveglianza nei confronti degli altri soggetti o imprese del gruppo, anche in caso di rapporti di filiazione.

- (32) Ai fini della proporzionalità di trattamento, nei casi in cui la società di gestione o la società di investimento e il depositario appartengono allo stesso gruppo, dovrebbero essere indipendenti almeno un terzo dei membri, ovvero due membri se il numero risulta inferiore, che siedono nell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza o nell'organo di amministrazione che esercita anche funzioni di sorveglianza.
- (33) Per quanto riguarda il governo societario, dovrebbero essere contemplate le caratteristiche specifiche sia del sistema monistico, in cui la società è diretta da un unico organo che esercita le funzioni di amministrazione e quelle di sorveglianza, sia del sistema dualistico, in cui coesistono un consiglio di amministrazione e un consiglio di sorveglianza.
- (34) Per consentire alle autorità competenti, agli OICVM e ai depositari di adattarsi alle nuove disposizioni previste dal presente regolamento in modo da applicarle in maniera efficiente ed efficace, è opportuno posticipare di sei mesi la data di applicazione rispetto alla data di entrata in vigore.
- (35) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DEFINIZIONI E PARTICOLARI DEL CONTRATTO SCRITTO

(articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE)

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «legame»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da una partecipazione diretta o indiretta in un'impresa che rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa nella quale è detenuta la partecipazione;
- b) «legame di gruppo»: situazione nella quale due o più imprese o soggetti appartengono allo stesso gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o in base ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 2

Contratto di nomina del depositario

1. Il contratto che sancisce la nomina del depositario in conformità all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE è concluso tra il depositario, da un lato, e la società di investimento o la società di gestione, dall'altro, per ciascuno dei fondi comuni amministrati dalla società di gestione.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

2. Il contratto comprende almeno gli elementi seguenti:
- a) descrizione dei servizi che il depositario deve prestare e delle procedure che deve adottare per ogni tipologia di attività nelle quali l'OICVM può investire e che sono affidate al depositario;
 - b) descrizione delle modalità di esercizio delle funzioni di custodia e di sorveglianza, secondo le tipologie di attività e le aree geografiche in cui l'OICVM intende investire, ivi compresi, relativamente alle funzioni di custodia, gli elenchi dei paesi e le procedure per aggiungervi un paese o per depennarlo. È assicurata la conformità alle informazioni comunicate nel regolamento, nell'atto costitutivo e nella documentazione promozionale dell'OICVM per quanto attiene alle attività in cui l'OICVM può investire;
 - c) periodo di validità del contratto e condizioni applicabili alla sua modifica e risoluzione, compresa la descrizione delle situazioni che possono determinarne la risoluzione e della procedura di risoluzione, così come le procedure cui il depositario si attiene per trasmettere tutte le informazioni pertinenti al successore;
 - d) obblighi di riservatezza applicabili alle parti in conformità alle pertinenti disposizioni di legge e regolamentari. Detti obblighi non ostano alla facoltà delle autorità competenti di accedere alla documentazione e alle informazioni pertinenti;
 - e) mezzi e procedure con cui il depositario trasmette alla società di gestione o alla società di investimento tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per svolgere le sue funzioni, compreso l'esercizio dei diritti connessi alle attività, e per permettere alla società di gestione o alla società di investimento di disporre tempestivamente di un quadro generale accurato dei conti dell'OICVM;
 - f) mezzi e procedure con cui la società di gestione o la società di investimento trasmette al depositario tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per l'esercizio delle sue funzioni, ovvero provvede a che esso vi abbia accesso, comprese procedure atte ad assicurare che il depositario riceva informazioni dalle altre parti nominate dalla società di gestione o dalla società di investimento;
 - g) procedure da seguire quando è ipotizzata una modifica del regolamento, dell'atto costitutivo o della documentazione promozionale dell'OICVM, con illustrazione delle situazioni in cui il depositario deve essere informato ovvero in cui la modifica è subordinata al suo accordo preliminare;
 - h) tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra, da un lato, la società di investimento o la società di gestione, ovvero il terzo che agisce per conto dell'OICVM e, dall'altro, il depositario in relazione alla vendita, alla sottoscrizione, al rimborso, all'emissione, all'annullamento e al riacquisto di quote dell'OICVM;
 - i) tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra la società di investimento o la società di gestione, ovvero il terzo che agisce per conto dell'OICVM, e il depositario in relazione all'esercizio delle funzioni del depositario;
 - j) qualora le parti del contratto prevedano di affidare a terzi parte delle rispettive funzioni, impegno a comunicare periodicamente gli estremi dei terzi nominati e, a richiesta, le informazioni sui criteri applicati alla loro selezione e le azioni previste per monitorarne le attività;
 - k) informazioni sui compiti e sulle responsabilità delle parti del contratto per quanto riguarda gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo;
 - l) informazioni su tutti i conti in contante aperti a nome della società di investimento o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM e procedure atte ad assicurare l'informazione del depositario in caso di apertura di un nuovo conto;
 - m) particolari delle procedure di attivazione di livelli successivi di intervento predisposte dal depositario, compresa l'indicazione delle persone nella società di gestione o nella società di investimento che il depositario deve contattare all'avvio di una tale procedura;
 - n) impegno del depositario a informare del fatto che la separazione delle attività non è più sufficiente a tutelare dall'insolvenza di un terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE in una data giurisdizione;

- o) procedure atte a permettere al depositario di indagare, per quanto rientra nelle sue funzioni, sulla condotta della società di gestione o della società di investimento e di valutare la qualità delle informazioni ricevute, anche mediante l'accesso ai libri contabili della società di gestione o della società di investimento ovvero mediante visite sul posto;
- p) procedure atte a permettere alla società di gestione o alla società di investimento di esaminare le prestazioni del depositario a fronte delle funzioni attribuitegli.

I mezzi e le procedure di cui alle lettere da a) a p) sono illustrati dettagliatamente nel contratto di nomina del depositario e in qualsiasi sua successiva modifica.

- 3. Le parti possono convenire di trasmettersi tutte le informazioni, o parte di esse, per via elettronica, purché ne sia garantita l'adeguata registrazione.
- 4. Salvo disposizione contraria nel diritto nazionale, non vige alcun obbligo di concludere un contratto scritto specifico per ciascun fondo comune.

La società di gestione e il depositario possono concludere un contratto unico elencandovi i fondi comuni amministrati da tale società ai quali esso si applica.

- 5. Il contratto che sancisce la nomina del depositario e qualsiasi accordo successivo indicano il diritto applicabile.

CAPO 2

FUNZIONI DEL DEPOSITARIO, DOVERI DI DUE DILIGENCE, OBBLIGO DI SEPARAZIONE E PROTEZIONE IN CASO D'INSOLVENZA

[articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, e articolo 22 bis, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2009/65/CE]

Articolo 3

Funzioni di sorveglianza — obblighi generali

- 1. All'atto della nomina il depositario valuta i rischi insiti nella natura, scala e complessità della politica e della strategia di investimento dell'OICVM e nell'organizzazione della società di gestione o della società di investimento. In base a tale valutazione il depositario definisce le procedure di sorveglianza adeguate all'OICVM e alle attività in cui questo investe, che sono poi attuate e applicate. Tali procedure sono aggiornate a cadenza periodica.
- 2. Nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE il depositario effettua controlli ex post e verifiche dei processi e delle procedure di competenza della società di gestione o della società di investimento ovvero del terzo nominato. Il depositario assicura in ogni circostanza che viga una procedura adeguata di verifica e riconciliazione, la quale sia attuata e applicata, nonché frequentemente riesaminata. La società di gestione o la società di investimento assicura che il depositario riceva tutte le istruzioni concernenti le attività e le operazioni dell'OICVM in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o riconciliazione.
- 3. Per affrontare le situazioni in cui, nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza, sono individuate potenziali discrepanze, il depositario predispone una procedura chiara e completa di attivazione di livelli successivi di intervento, le cui modalità particolareggiate sono messe a disposizione, a richiesta, delle autorità competenti della società di gestione o della società di investimento.
- 4. La società di gestione o la società di investimento trasmette al depositario, al momento dell'assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti di cui questo necessita per assolvere gli obblighi a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, comprese le informazioni che deve ricevere da terzi.

La società di gestione o la società di investimento assicura in particolare che il depositario, per accertarsi dell'adeguatezza e della pertinenza delle procedure predisposte, possa accedere ai libri contabili ed effettuare visite sul posto sia nei locali della società di gestione o della società di investimento sia in quelli dei prestatori di servizi nominati dalla società di gestione o dalla società di investimento o possa controllare le relazioni e i documenti inerenti a certificazioni esterne riconosciute effettuate da revisori indipendenti qualificati o da altri esperti.

Articolo 4

Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE se assicura che la società di gestione o la società di investimento abbia predisposto, attui e applichi una procedura adeguata e uniforme per:

- a) la riconciliazione tra gli ordini di sottoscrizione e i proventi da sottoscrizione e tra il numero di quote emesse e i proventi da sottoscrizioni ricevuti dall'OICVM;
- b) la riconciliazione tra gli ordini di rimborso e i rimborsi pagati e tra il numero di quote annullate e i rimborsi pagati dall'OICVM;
- c) la verifica periodica dell'adeguatezza della procedura di riconciliazione.

Ai fini delle lettere a), b) e c), il depositario verifica in particolare, periodicamente, che il numero totale di quote nei conti dell'OICVM corrisponda al numero totale di quote in essere nel registro dell'OICVM.

2. Il depositario assicura e verifica periodicamente che le procedure di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote dell'OICVM siano conformi alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo dell'OICVM e appura che esse siano effettivamente attuate.

3. Le verifiche effettuate dal depositario seguono una frequenza in linea con il flusso delle sottoscrizioni e dei rimborsi.

Articolo 5

Funzioni relative alla valutazione delle quote

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/65/CE se introduce procedure per:

- a) verificare su base continuativa che siano predisposte e applicate procedure adeguate e uniformi per la valutazione del patrimonio dell'OICVM in conformità al diritto nazionale applicabile, secondo quanto previsto dall'articolo 85 della direttiva 2009/65/CE, e al regolamento o all'atto costitutivo dell'OICVM;
- b) assicurare che le politiche e procedure di valutazione siano effettivamente attuate e riesaminate a cadenza periodica.

2. Il depositario effettua le verifiche di cui al paragrafo 1 con una frequenza corrispondente alla frequenza prevista per la politica di valutazione dell'OICVM definita nel diritto nazionale adottato in conformità all'articolo 85 della direttiva 2009/65/CE e nel regolamento o atto costitutivo dell'OICVM.

3. Il depositario che ritiene che il valore delle quote dell'OICVM non sia stato calcolato a norma del diritto applicabile oppure del regolamento o atto costitutivo dell'OICVM ne informa la società di gestione o la società di investimento e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori dell'OICVM.

*Articolo 6***Funzioni relative all'esecuzione delle istruzioni dell'OICVM**

Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE se predispone e attua perlomeno:

- a) procedure adeguate per verificare se le istruzioni della società di gestione o della società di investimento siano conformi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e al regolamento e all'atto costitutivo dell'OICVM;
- b) una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento qualora l'OICVM abbia violato uno dei limiti o una delle restrizioni di cui al secondo comma.

Ai fini della lettera a) il depositario controlla in particolare se l'OICVM rispetta le restrizioni all'investimento e i limiti della leva finanziaria cui è soggetto. Le procedure previste alla lettera a) sono proporzionate alla natura, scala e complessità dell'OICVM.

*Articolo 7***Funzioni relative al regolamento tempestivo delle operazioni**

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2009/65/CE se predispone una procedura atta a rilevare le situazioni in cui il controvalore collegato a operazioni riguardanti attività dell'OICVM non è rimesso all'OICVM nei termini d'uso, a informarne la società di gestione o la società di investimento e, se la situazione non è sanata, a chiedere alla controparte la restituzione delle attività, laddove possibile.
2. Per le operazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati il depositario svolge le funzioni previste al paragrafo 1 tenendo conto delle condizioni che corredano tali operazioni.

*Articolo 8***Funzioni relative al calcolo e alla distribuzione dei redditi dell'OICVM**

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2009/65/CE se:
 - a) accerta che il reddito netto calcolato riceva, a ogni distribuzione dei redditi, una destinazione conforme al regolamento e all'atto costitutivo dell'OICVM e alla legislazione nazionale applicabile;
 - b) assicura che siano adottate misure appropriate qualora i revisori dell'OICVM abbiano espresso riserve sul bilancio d'esercizio. La società di gestione o la società di investimento comunica al depositario tutte le informazioni circa le riserve espresse sul bilancio;
 - c) verifica la completezza e accuratezza dei pagamenti di dividendi a ogni distribuzione dei redditi.
2. Il depositario che ritiene che il reddito calcolato non abbia ricevuto una destinazione conforme al diritto applicabile ovvero al regolamento o all'atto costitutivo dell'OICVM ne informa la società di gestione o la società di investimento e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori dell'OICVM.

*Articolo 9***Monitoraggio del contante — obblighi generali**

1. Laddove sia tenuto o aperto un conto in contante a nome della società di investimento o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM presso un soggetto di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, la società di gestione o la società d'investimento assicura che il depositario disponga, al momento dell'assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, di tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per tracciare un quadro chiaro di tutti i flussi di cassa dell'OICVM in modo da poter assolvere i propri obblighi.
2. All'atto della nomina la società di investimento o la società di gestione informa il depositario di tutti i preesistenti conti in contante aperti a nome della società di investimento o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM.
3. La società di investimento o la società di gestione assicura che il depositario disponga di tutte le informazioni relative a qualsiasi nuovo conto in contante aperto dalla società di investimento o dalla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM.

*Articolo 10***Monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM**

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE se assicura un monitoraggio effettivo e adeguato dei flussi di cassa dell'OICVM, in particolare provvedendo almeno a:
 - a) garantire che il contante dell'OICVM sia registrato integralmente in conti aperti presso una banca centrale o un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ovvero un ente creditizio autorizzato in un paese terzo in cui sono richiesti conti in contante ai fini delle operazioni dell'OICVM, purché l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM consideri almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi in tale paese terzo;
 - b) applicare procedure efficaci e adeguate per la riconciliazione di tutti i movimenti di cassa ed effettuare tali riconciliazioni quotidianamente o, per i movimenti di cassa infrequenti, quando il movimento di cassa si verifica;
 - c) applicare procedure atte a individuare, alla chiusura di ciascuna giornata operativa, i flussi di cassa significativi e i flussi di cassa potenzialmente non in linea con le operazioni dell'OICVM;
 - d) riesaminare periodicamente l'adeguatezza di dette procedure, anche riesaminando, almeno una volta l'anno, l'intero processo di riconciliazione e provvedere a che esso includa i conti in contante aperti a nome della società di investimento o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM ovvero a nome del depositario che agisce per conto dell'OICVM;
 - e) monitorare su base continuativa i risultati delle riconciliazioni e gli interventi attuati in risposta alle discrepanze rilevate nelle procedure di riconciliazione e informare la società di gestione o la società di investimento qualora una discrepanza non sia stata sanata senza indebito ritardo, nonché le autorità competenti, qualora la situazione non possa essere sanata;
 - f) verificare che le posizioni per cassa da esso registrate siano in linea con quelle dell'OICVM.

Per valutare l'equivalenza dei requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi del paese terzo di cui alla lettera a), le autorità competenti tengono conto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

2. La società di gestione o la società di investimento provvede a che il depositario riceva tutte le istruzioni e informazioni concernenti un conto in contante aperto presso un terzo in modo da poter procedere alla propria procedura di riconciliazione.

Articolo 11

Funzioni relative ai pagamenti all'atto della sottoscrizione

La società di gestione o la società di investimento assicura che il depositario sia informato dei pagamenti effettuati dagli investitori, o per loro conto, all'atto della sottoscrizione di quote dell'OICVM, alla chiusura di ciascuna giornata operativa nella quale la società di investimento o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM, ovvero la parte che agisce per conto dell'OICVM quale l'agente di trasferimento, riceve tali pagamenti oppure un ordine dall'investitore. La società di gestione o la società di investimento assicura che il depositario riceva tutte le altre informazioni pertinenti di cui necessita per garantire, in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, che i pagamenti siano registrati in conti in contante aperti a nome della società di investimento o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM ovvero a nome del depositario stesso.

Articolo 12

Strumenti finanziari da tenere in custodia

1. Gli strumenti finanziari di proprietà dell'OICVM che non possono essere fisicamente consegnati al depositario sono inclusi nel novero delle funzioni di custodia del depositario quando soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) si tratta di strumenti finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettera h), della direttiva 2009/65/CE o di valori mobiliari che incorporano strumenti derivati di cui all'articolo 51, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2009/65/CE;
- b) si tratta di strumenti che possono essere registrati o tenuti su un conto titoli a nome, direttamente o indirettamente, del depositario.

2. Non sono tenuti in custodia gli strumenti finanziari che, a norma del diritto nazionale applicabile, sono registrati soltanto a nome direttamente dell'OICVM presso l'emittente stesso o il suo agente, quale il conservatore o l'agente di trasferimento.

3. Gli strumenti finanziari di proprietà dell'OICVM che possono essere fisicamente consegnati al depositario sono inclusi in ogni caso nel novero delle funzioni di custodia del depositario.

Articolo 13

Funzioni di custodia con riguardo alle attività custodite

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda gli strumenti finanziari da tenere in custodia se provvede a quanto segue:

- a) registrazione adeguata degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), punto ii), della direttiva 2009/65/CE;
- b) conservazione delle registrazioni e mantenimento dei conti separati secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza e in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e il contante detenuti per conto dell'OICVM;
- c) riconciliazioni periodiche tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE;
- d) esercizio della dovuta cura riguardo agli strumenti finanziari tenuti in custodia, al fine di assicurare un livello elevato di tutela degli investitori;

- e) valutazione e monitoraggio di tutti i rischi di custodia pertinenti nell'intera catena di custodia e comunicazione alla società di gestione o alla società di investimento degli eventuali rischi significativi individuati;
 - f) introduzione di idonee modalità organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione degli strumenti finanziari, o dei diritti ad essi collegati, in seguito a frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;
 - g) verifica del diritto di proprietà dell'OICVM, o del diritto di proprietà della società di gestione che agisce per suo conto, sulle attività in questione.
2. Il depositario che, a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE, ha delegato ad un terzo le funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite è comunque vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e). Il depositario assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).

Articolo 14

Funzioni di custodia con riguardo alla verifica della proprietà e alla registrazione

1. La società di gestione o la società di investimento trasmette al depositario, al momento dell'assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti di cui questo necessita per assolvere gli obblighi a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2009/65/CE e assicura che il depositario riceva tutte le informazioni pertinenti dai terzi.
2. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2009/65/CE se perlomeno:
- a) ha accesso, senza indebito ritardo, a tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per esercitare le funzioni di verifica della proprietà e di registrazione, comprese le informazioni pertinenti che gli devono comunicare i terzi;
 - b) dispone di informazioni sufficienti e attendibili che gli consentano di appurare che l'OICVM ha il diritto di proprietà sulle attività;
 - c) tiene traccia delle attività che ha appurato essere di proprietà dell'OICVM:
 - i) registrando a nome dell'OICVM le attività che ha appurato essere di sua proprietà, indicandone il rispettivo importo nozionale;
 - ii) ed è in grado di produrre, in ogni momento, un inventario completo e aggiornato delle attività dell'OICVM, indicandone il rispettivo importo nozionale.

Ai fini della lettera c), punto ii), il depositario predispone procedure atte a impedire l'attribuzione, la cessione, lo scambio o la consegna di attività registrate senza che esso, o il terzo cui è stata delegata la custodia conformemente all'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE, sia informato dell'operazione. Il depositario ha accesso, senza indebito ritardo, alle prove documentali di ciascuna operazione e posizione fornite dal pertinente terzo. La società di gestione o la società di investimento assicura che il pertinente terzo fornisca al depositario, senza indebito ritardo, i certificati o le altre prove documentali in occasione di ogni vendita o acquisto di attività ovvero di operazioni sul capitale che determinino l'emissione di strumenti finanziari, e, comunque, almeno una volta l'anno.

3. Il depositario assicura che la società di gestione o la società di investimento predisponga e applichi procedure adeguate per appurare se le attività acquistate dall'OICVM siano correttamente registrate a nome dell'OICVM e verifica la corrispondenza tra le posizioni riportate nei registri dell'OICVM e le attività che ha appurato essere di proprietà dell'OICVM. La società di gestione o la società di investimento assicura che il depositario riceva tutte le pertinenti istruzioni e informazioni concernenti le attività dell'OICVM in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o di riconciliazione.
4. Il depositario predispone e applica una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento nelle situazioni in cui è rilevata una discrepanza, provvedendo anche all'informazione della società di gestione o della società di investimento e, se la situazione non può essere sanata, delle autorità competenti.

*Articolo 15***Due diligence**

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22 *bis*, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/65/CE se attua e applica una procedura adeguata e documentata di due diligence per la selezione e il monitoraggio costante del terzo cui saranno o sono state delegate funzioni di custodia a norma di detto articolo 22 *bis*. Detta procedura è riesaminata periodicamente, almeno a cadenza annuale.

2. Nella selezione e nella nomina del terzo cui saranno delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE, il depositario esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute al fine di assicurare che l'affidamento a tale terzo offra un livello adeguato di tutela degli strumenti finanziari. Il depositario provvede almeno a:

- a) valutare il quadro regolamentare e giuridico, compresi il rischio paese, il rischio di custodia e l'esecutività del contratto concluso con il terzo. La valutazione permette al depositario, in particolare, di determinare le ripercussioni della potenziale insolvenza del terzo sulle attività e sui diritti dell'OICVM;
- b) se il terzo è ubicato in un paese terzo, valutare l'esecutività delle disposizioni contrattuali di cui alla lettera a) in base al parere legale di una persona fisica o giuridica indipendente da esso e dal terzo;
- c) valutare se le pratiche, le procedure e i controlli interni del terzo sono atti ad assicurare un livello elevato di cura e tutela delle attività dell'OICVM;
- d) valutare se la solidità finanziaria e la reputazione del terzo sono consone ai compiti delegati. La valutazione si basa sia sulle informazioni comunicate dal potenziale terzo sia su altri dati e informazioni;
- e) accertare che il terzo abbia le capacità operative e tecnologiche che gli consentono di esercitare i compiti di custodia ad esso delegati garantendo un livello elevato di tutela e sicurezza.

3. Il depositario esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel monitoraggio costante, al fine di assicurare che il terzo continui a soddisfare i criteri stabiliti al paragrafo 2 e le condizioni previste all'articolo 22 *bis*, paragrafo 3, lettere da a) a e), della direttiva 2009/65/CE, e provvede almeno a:

- a) monitorare le prestazioni del terzo e la relativa conformità ai criteri stabiliti dal depositario stesso;
- b) assicurare che il terzo mantenga un livello elevato di cura, prudenza e diligenza nell'esercizio dei compiti di custodia e, in particolare, che separi efficacemente gli strumenti finanziari conformemente agli obblighi di cui all'articolo 16;
- c) riesaminare i rischi di custodia insiti nella decisione di affidare le attività al terzo e comunicare senza indebito ritardo qualsiasi loro variazione alla società di gestione o alla società di investimento. La valutazione si basa sia sulle informazioni comunicate dal terzo sia su altri dati e informazioni. In periodo di turbolenze sui mercati o quando è stato individuato un rischio, la frequenza e l'ampiezza del riesame aumentano;
- d) monitorare che sia osservato il divieto stabilito all'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2009/65/CE;
- e) monitorare che sia osservato il divieto stabilito all'articolo 25 della direttiva 2009/65/CE e che siano rispettate le prescrizioni degli articoli da 21 a 24 del presente regolamento.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano *mutatis mutandis* qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE decida di subdelegarle, totalmente o in parte, ad un altro terzo in conformità allo stesso articolo, paragrafo 3, terzo comma.

5. Il depositario predispone piani di emergenza per ciascun mercato in cui nomina un terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE. Il piano di emergenza include l'indicazione dell'eventuale prestatore alternativo.

6. Qualora il terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE non soddisfi più i requisiti stabiliti dal presente regolamento, il depositario adotta le misure, risoluzione del contratto compresa, che rispondono al miglior interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.

7. Il depositario che ha delegato funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE a un terzo ubicato in un paese terzo si accerta che l'accordo concluso con il terzo permetta la risoluzione anticipata, tenendo conto del miglior interesse dell'OICVM e dei suoi investitori, qualora la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili non ammettano più la separazione delle attività dell'OICVM in caso di insolvenza del terzo o qualora vengano meno le condizioni stabilite dalla normativa e dalla giurisprudenza.

8. Il depositario informa immediatamente la società di gestione o la società di investimento qualora la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili non ammettano più la separazione delle attività dell'OICVM in caso di insolvenza del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE oppure non garantiscano più che le attività degli OICVM clienti del depositario siano escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE.

9. Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 8 la società di gestione o l'impresa di investimento ne informa immediatamente l'autorità competente e pondera tutte le misure appropriate in relazione alle pertinenti attività dell'OICVM, cessione compresa, tenendo conto del miglior interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.

Articolo 16

Obbligo di separazione

1. Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dal medesimo articolo, paragrafo 3, lettera c), verificando che esso:

- a) tenga i necessari registri e conti che permettono al depositario di distinguere, immediatamente e in qualsiasi momento, le attività degli OICVM clienti del depositario dalle attività proprie, da quelle degli altri clienti, da quelle tenute dal depositario per proprio conto e da quelle tenute per clienti del depositario diversi dagli OICVM;
- b) tenga i registri e i conti secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza, in particolare la corrispondenza con le attività tenute in custodia per conto dei clienti del depositario;
- c) effettui riconciliazioni periodiche tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui ha subdelegato funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis*, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE;
- d) introduca idonee modalità organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione degli strumenti finanziari, o dei diritti a essi legati, in seguito a abuso degli strumenti finanziari, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza;
- e) tenga il contante dell'OICVM su uno o più conti aperti presso la banca centrale di un paese terzo o presso un ente creditizio autorizzato in un paese terzo, purché l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM consideri almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/65/CE, i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi in tale paese terzo.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE decida di subdelegarle, totalmente o in parte, ad un altro terzo in conformità allo stesso articolo, paragrafo 3, terzo comma.

Articolo 17

Protezione delle attività dell'OICVM in caso d'insolvenza quando sono delegate funzioni di custodia

1. Il depositario si accerta che il terzo ubicato in un paese terzo al quale saranno o sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE adotti tutte le misure necessarie affinché, in caso di sua insolvenza, le attività dell'OICVM tenute in custodia siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i suoi creditori.

2. Il depositario si accerta che il terzo adotti le misure seguenti:
 - a) ottenimento del parere legale di una persona fisica o giuridica indipendente che confermi che il diritto fallimentare applicabile ammette la separazione delle attività degli OICVM clienti del depositario dalle attività proprie, da quelle degli altri clienti, da quelle tenute per il conto proprio del depositario e da quelle tenute per clienti del depositario diversi dagli OICVM, cui fa riferimento l'articolo 16, e che le attività degli OICVM clienti del depositario sono escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e sono indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE;
 - b) accertamento del fatto che siano soddisfatte, al momento in cui è concluso l'accordo di delega con il depositario e quindi su base continuativa per tutto il periodo coperto dalla delega, le condizioni in base alle quali la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili nel paese terzo interessato ammettono che le attività degli OICVM clienti del depositario siano separate e indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori, secondo quanto indicato alla lettera a);
 - c) informazione immediata del depositario qualora venga meno una delle condizioni di cui alla lettera b);
 - d) tenuta di registri e conti accurati e aggiornati delle attività degli OICVM, che consentano al depositario di stabilirne in qualsiasi momento l'esatta natura, ubicazione e proprietà;
 - e) trasmissione al depositario, a cadenza periodica e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento, di una dichiarazione che indica nei particolari le attività degli OICVM clienti del depositario;
 - f) informazione del depositario circa le modifiche del diritto fallimentare applicabile e della relativa applicazione concreta.
3. Laddove il depositario abbia delegato funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE a un terzo ubicato nell'Unione, il terzo gli trasmette, a cadenza periodica e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento, una dichiarazione che specifica nei particolari le attività degli OICVM clienti del depositario.
4. Il depositario provvede a che le funzioni imposte dai paragrafi 1 e 2 si applichino *mutatis mutandis* qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE decida di subdelegarle, totalmente o in parte, ad un altro terzo in conformità allo stesso articolo, paragrafo 3, terzo comma.

CAPO 3

PERDITA DI STRUMENTI FINANZIARI E ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ

(articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE)

Articolo 18

Perdita di uno strumento finanziario custodito

1. Lo strumento finanziario custodito dal depositario o dal terzo cui la custodia è stata delegata a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE è considerato perduto ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva quando si verifica una delle circostanze seguenti:
 - a) l'asserito diritto di proprietà dell'OICVM è dimostrato non valido, perché ha cessato di esistere ovvero non è mai esistito;
 - b) l'OICVM è stato privato definitivamente del diritto di proprietà sullo strumento finanziario;
 - c) l'OICVM non può disporre, direttamente o indirettamente, dello strumento finanziario.
2. La società di gestione o la società di investimento appura la perdita dello strumento finanziario a seguito di un processo documentato cui le autorità competenti hanno facile accesso. Una volta appurata, la perdita è notificata immediatamente agli investitori su supporto durevole.

3. Lo strumento finanziario custodito non è considerato perduto ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE quando l'OICVM è privato in via definitiva del diritto di proprietà su di esso ma lo strumento è sostituito da uno o più altri strumenti finanziari ovvero convertito in essi.

4. In caso di insolvenza del terzo cui è stata delegata la custodia dello strumento finanziario a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, la società di gestione o la società di investimento appura la perdita dello strumento finanziario custodito non appena si verifica in modo incontrovertibile una delle circostanze previste al paragrafo 1.

Una delle circostanze previste al paragrafo 1 si verifica in modo incontrovertibile al più tardi a conclusione della procedura di insolvenza. La società di gestione o la società di investimento e il depositario seguono attentamente l'andamento della procedura di insolvenza al fine di stabilire se tutti gli strumenti finanziari affidati al terzo cui è stata delegata la custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, o alcuni di essi, siano effettivamente perduti.

5. La perdita di uno strumento finanziario custodito è appurata a prescindere dal fatto che le circostanze previste al paragrafo 1 si siano verificate a seguito di frode, negligenza o altra condotta intenzionale o involontaria.

Articolo 19

Esonero dalla responsabilità

1. La responsabilità del depositario a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE non scatta se il depositario è in grado di dimostrare il soddisfacimento di tutte le condizioni seguenti:

- a) l'evento che ha determinato la perdita non è imputabile ad atti o omissioni del depositario o del terzo al quale è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/65/CE;
- b) il depositario non sarebbe stato ragionevolmente in grado di impedire il verificarsi dell'evento che ha determinato la perdita pur adottando tutte le precauzioni del depositario diligente risultanti dalla pratica comune nel settore;
- c) il depositario non sarebbe stato in grado di impedire la perdita pur esercitando una due diligence rigorosa e completa, documentata dagli elementi seguenti:
 - i) predisposizione, attuazione, applicazione e mantenimento di strutture e procedure, nonché attivazione di competenze, adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività dell'OICVM, al fine di individuare tempestivamente e di monitorare costantemente gli eventi esterni che possono determinare la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia;
 - ii) valutazione su base continuativa dell'eventualità che gli eventi individuati a norma del punto i) comportino un rischio significativo di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia;
 - iii) comunicazione alla società di gestione o alla società di investimento dei rischi significativi individuati e attuazione degli eventuali interventi atti a impedire o contenere la perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia laddove siano stati individuati eventi esterni, reali o potenziali, che si ritiene comportino un rischio significativo di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere considerate soddisfatte nelle circostanze seguenti:

- a) evento naturale che sfugge al controllo o all'influenza dell'uomo;
- b) adozione di leggi, decreti, regolamenti, decisioni o ordinanze da parte di un'amministrazione statale o di un ente pubblico, compresi gli organi giudiziari, che si ripercuotano sugli strumenti finanziari tenuti in custodia;
- c) guerra, sommossa o altri disordini di rilievo.

3. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono considerate soddisfatte in circostanze quali errore contabile, disfunzione operativa, frode, inadempimento degli obblighi di separazione a livello del depositario o del terzo al quale è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/65/CE.

CAPO 4

OBBLIGHI DI INDIPENDENZA E DISPOSIZIONI FINALI

(articolo 25 della direttiva 2009/65/CE)

Articolo 20

Organo di amministrazione

Ai fini del presente capo per «organo di amministrazione della società di gestione» s'intende l'organo di amministrazione della società di gestione o l'organo di amministrazione della società di investimento.

Articolo 21

Amministrazione comune

La società di gestione o la società di investimento e il depositario soddisfano in qualsiasi momento tutti i requisiti seguenti:

- a) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione della società di gestione e al tempo stesso nell'organo di amministrazione del depositario;
- b) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione della società di gestione e fare parte al tempo stesso del personale del depositario;
- c) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione del depositario e fare parte al tempo stesso del personale della società di gestione o della società di investimento;
- d) se l'organo di amministrazione della società di gestione non esercita le funzioni di sorveglianza all'interno della società, l'organo della società incaricato delle funzioni di sorveglianza può essere composto per al massimo un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione, dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza o del personale del depositario;
- e) se l'organo di amministrazione del depositario non esercita le funzioni di sorveglianza all'interno del depositario, l'organo del depositario incaricato delle funzioni di sorveglianza può essere composto per al massimo un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione della società di gestione o dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza della società di gestione o della società di investimento oppure del personale della società di gestione o della società di investimento.

Articolo 22

Nomina del depositario e delega della custodia

1. Ai fini della scelta e della nomina del depositario la società di gestione o la società di investimento predispone una procedura decisionale basata su criteri oggettivi prestabiliti che risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.

2. La società di gestione o la società di investimento che nomina un depositario con cui ha un legame o un legame di gruppo conserva prove documentali degli elementi seguenti:

- a) valutazione comparativa dei pregi della nomina di un depositario che ha un legame o un legame di gruppo con la società di gestione o la società di investimento rispetto ai pregi della nomina di un depositario che ne è privo, tenuto conto perlomeno dei costi, delle competenze, della situazione finanziaria e della qualità dei servizi offerti da tutti i depositari valutati;

b) relazione, basata sulla valutazione di cui alla lettera a), che illustra il modo in cui la nomina soddisfa i criteri oggettivi prestabiliti menzionati al paragrafo 1 e risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.

3. La società di gestione o la società di investimento dimostra all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di approvare la nomina del depositario e che questa risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. La società di gestione o la società di investimento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM le prove documentali di cui al paragrafo 1.

4. La società di gestione o la società di investimento motiva agli investitori dell'OICVM, su loro richiesta, la scelta del depositario.

5. Il depositario predispone, per la scelta dei terzi cui potrebbe delegare funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, una procedura decisionale basata su criteri oggettivi prestabiliti che risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.

Articolo 23

Conflitti d'interessi

La società di gestione o la società di investimento e il depositario uniti da un legame o da un legame di gruppo predispongono politiche e procedure per:

- a) individuare tutti i conflitti d'interessi derivanti da tale legame;
- b) adottare tutte le misure ragionevoli atte a evitare detti conflitti d'interessi.

Se il conflitto d'interessi di cui al primo comma si rivela inevitabile, la società di gestione o la società di investimento e il depositario lo gestiscono, monitorano e divulgano in modo da scongiurare effetti negativi sugli interessi dell'OICVM e dei suoi investitori.

Articolo 24

Indipendenza dei consigli di amministrazione e delle funzioni di sorveglianza

1. La società di gestione o la società di investimento e il depositario uniti da un legame o da un legame di gruppo provvedono a che:

- a) se l'organo di amministrazione della società di gestione e l'organo di amministrazione del depositario esercitano anche le funzioni di sorveglianza all'interno della rispettiva impresa, siano indipendenti almeno un terzo dei membri, ovvero due membri se il numero risulta inferiore, che siedono nell'organo di amministrazione della società di gestione e nell'organo di amministrazione del depositario;
- b) se l'organo di amministrazione della società di gestione e l'organo di amministrazione del depositario non esercitano le funzioni di sorveglianza all'interno della rispettiva impresa, siano indipendenti almeno un terzo dei membri, ovvero due membri se il numero risulta inferiore, che siedono nell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza della società di gestione e nell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza del depositario.

2. Ai fini del paragrafo 1, i membri dell'organo di amministrazione della società di gestione, i membri dell'organo di amministrazione del depositario o i membri dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza in tali imprese sono considerati indipendenti se non sono membri dell'organo di amministrazione o dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza né fanno parte del personale di alcun'altra impresa unita a quella di appartenenza da un legame di gruppo e non sono legati alla società di gestione o alla società di investimento, al depositario o a qualsiasi altra impresa del gruppo da alcun rapporto professionale, familiare o di altro tipo dal quale discenda un conflitto d'interessi tale da influenzarne il giudizio.

*Articolo 25***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO (UE) 2016/439 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2016

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, *Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040 e *Beauveria bassiana* ceppo GHA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, *Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040 e *Beauveria bassiana* ceppo GHA, non sono stati fissati limiti massimi di residui (LMR) specifici. Poiché tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il tenore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Lo ioduro di potassio è incluso nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per quanto riguarda *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso ⁽²⁾ che tali virus non sono patogeni per l'uomo e che non producono tossine. Si ritiene pertanto opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda il carburo di calcio, l'Autorità ha concluso ⁽³⁾ che tale sostanza non entra nella catena alimentare umana. Si ritiene pertanto opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) Lo ioduro di potassio è una sostanza minerale che può essere usata nella fabbricazione di integratori alimentari in conformità alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Per tale motivo, si ritiene opportuno eliminare la nota a piè di pagina che richiede una valutazione a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 per tale sostanza.
- (5) L'idrogenocarbonato di sodio è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione ⁽⁶⁾, la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) Per quanto riguarda il rescalure, l'Autorità ha concluso ⁽⁷⁾ che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Cydia pomonella granulovirus*. «The EFSA Journal» 2012; 10(4):2655. [40 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2655.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbide*. «The EFSA Journal» 2011; 9(10):2419. [48 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2419.

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 42).

⁽⁷⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2015. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance rescalure*. «The EFSA Journal» 2015; 13(2):4031. [40 pagg.].

- (7) Per quanto riguarda *Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040 e *Beauveria bassiana* ceppo GHA ⁽¹⁾, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessaria un'ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tale ulteriore analisi è riflessa nelle relazioni di riesame corrispondenti ⁽²⁾ ⁽³⁾, nelle quali si conclude che i metaboliti di tali sostanze presentano un rischio trascurabile per l'uomo. Alla luce di tali conclusioni la Commissione considera opportuno includere tali sostanze nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substances Beauveria bassiana strains ATCC-74040 and GHA*. «The EFSA Journal» 2013; 11(1):3031. 44 pp.

⁽²⁾ Relazione di riesame relativa alla sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040 nella versione adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione dell'11 luglio 2008, in vista dell'inclusione di *Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. SANCO/1546/08 — rev. 5, 11 luglio 2014.

⁽³⁾ Relazione di riesame relativa alla sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo GHA nella versione adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione dell'11 luglio 2008, in vista dell'inclusione di *Beauveria bassiana* ceppo GHA nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. SANCO/1547/08 — rev. 5, 11 luglio 2014.

ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:

- 1) le voci «*Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV)», «carburo di calcio», «idrogenocarbonato di sodio», «rescalure», «*Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040» e «*Beauveria bassiana* ceppo GHA» sono inserite in ordine alfabetico;
 - 2) è soppresso il riferimento alla nota 1 dopo la voce «ioduro di potassio».
-

REGOLAMENTO (UE) 2016/440 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2016****che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per l'atrazina sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti atrazina sono state revocate e, in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, è opportuno che gli LMR fissati per tale sostanza attiva negli allegati II e III siano soppressi.
- (3) A norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», di fornire un parere scientifico sugli LMR provvisori fissati per i cereali, a seguito di una richiesta di tolleranza all'importazione presentata dall'Argentina. Sulla scorta delle sperimentazioni sui residui presentate dal richiedente a sostegno dell'impiego di atrazina sul granturco in conformità alle buone pratiche agricole argentine, l'Autorità ha concluso ⁽²⁾ che gli LMR per l'atrazina nei cereali dovrebbero essere ridotti a un livello di 0,05 mg/kg. Tale livello corrisponde al pertinente limite di determinazione vigente per l'atrazina nei prodotti di origine vegetale. Gli LMR proposti non comportano un rischio per la salute dei consumatori europei.
- (4) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR introdotta dal presente regolamento e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (7) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Reasoned opinion on the setting of a new maximum residue level for atrazine in cereals (Parere motivato sulla fissazione di un nuovo livello massimo di residui per l'atrazina nei cereali). *EFSA Journal* 2015;13(6):4126 [21 pag.].

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 13 ottobre 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II, la colonna relativa all'atrazina è soppressa;
- 2) nell'allegato III, parte B, la colonna relativa all'atrazina è soppressa;
- 3) nell'allegato V, è aggiunta la colonna seguente relativa all'atrazina:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ⁽⁴⁾	Atrazina (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,05 (*)
0110000	Agrumi	
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melagrane	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,05 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	

(1)	(2)	(3)
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,05 (*)
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri	
0230000	Ortaggi a frutto	0,05 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,05 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	0,05 (*)
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0260000	Legumi	0,05 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	Ortaggi a stelo	0,05 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,05 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,05 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	

(1)	(2)	(3)
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri	
0500000	CEREALI	0,05 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,1 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,1 (*)
0800000	SPEZIE	0,1 (*)
0810000	Spezie (semi)	
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	Spezie (frutti)	
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	Spezie (corteccia)	
0830010	Cannella	
0830990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0840000	Spezie (radici e rizomi)	
0840010	Liquirizia	
0840020	Zenzero	
0840030	Radice gialla/curcuma	
0840040	Barbaforte/rafano/cren	
0840990	Altri	
0850000	Spezie (bocci)	
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	Spezie (pistilli di fiori)	
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	Spezie (arilli)	
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,05 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Tessuti provenienti da	
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	

(1)	(2)	(3)
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri	
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri	
1020000	Latte	
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavalla	
1020990	Altri	

(1)	(2)	(3)
1030000	Uova di volatili	
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	
1060000	Animali invertebrati terrestri	
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile»

REGOLAMENTO (UE) 2016/441 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2016****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 23 gennaio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) I glicosidi steviolici sono componenti non calorici dal sapore dolce che possono essere utilizzati in sostituzione del saccarosio nella produzione della senape, prolungandone la durata di conservazione e la stabilità microbiologica (la riduzione del contenuto di zucchero impedisce il processo di fermentazione, del quale lo zucchero è un substrato) pur mantenendone le proprietà organolettiche richieste. Autorizzare l'impiego dei glicosidi steviolici nella senape permetterà di ampliare l'assortimento di quest'ultima grazie all'introduzione di un prodotto contenente un edulcorante differente da quelli sinora utilizzati, con caratteristiche di sapore leggermente diverse.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») ha valutato la sicurezza dei glicosidi steviolici, estratti dalle foglie della pianta *Stevia rebaudiana* Bertoni, come edulcorante ed ha espresso il suo parere il 14 aprile 2010 ⁽³⁾. L'Autorità ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) per i glicosidi steviolici, espressa in equivalenti steviolici, di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno.
- (6) Autorizzare l'impiego di questo edulcorante nella senape in quantità di 120 mg/kg (in equivalenti steviolici) porterebbe ad un aumento dell'assunzione di E960 entro i seguenti limiti: tra lo 0 e lo 0,133 % della DGA in caso di consumo medio e tra lo 0 e l'1,143 % della DGA in caso di consumo elevato. Questo aumento rappresenta un'esposizione addizionale trascurabile per il consumatore e non costituisce pertanto un rischio per la sicurezza.
- (7) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità al fine di aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l'autorizzazione all'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (8) È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape (sottocategoria alimentare 12.4) a un livello massimo di 120 mg/kg.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ *The EFSA Journal* 2010; 8(4):1537.

- (9) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la parte E è così modificata:

- 1) nella sottocategoria alimentare 12.4 «Senape», dopo la voce E 959 è inserita la seguente voce:

«E 960	Glicosidi steviolici	120	(60)»	
--------	----------------------	-----	-------	--

- 2) è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(60): Espressi in equivalenti steviolici».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/442 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia,

visto l'atto di adesione della Croazia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41 e l'articolo 16 in combinato disposto con l'allegato IV, sezione 3, lettera a), punto 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione ⁽²⁾ reca misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione. La sezione 2 del capo II di tale regolamento riguarda la determinazione e l'eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Croazia alla data dell'adesione. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell'avvenuta eliminazione da parte degli operatori identificati in Croazia. Fissa inoltre i periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Croazia è tenuta a pagare se non procede all'eliminazione delle eccedenze.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014 della Commissione ⁽³⁾ ha determinato le eccedenze di zucchero accumulate in Croazia prima dell'adesione e che devono essere eliminate dal mercato dell'Unione a spese della Croazia secondo i termini fissati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1407 ⁽⁴⁾.
- (3) Con lettera del 26 gennaio 2016 la Croazia ha informato la Commissione che, pur non mettendo in discussione l'obbligo di provvedere a eliminare le eccedenze di zucchero determinate dalla Commissione, le difficoltà procedurali impreviste nell'attuazione dell'obbligo di costringere gli operatori interessati a eliminare tali eccedenze, che hanno determinato la proroga dei termini di eliminazione, non hanno potuto essere pienamente superate e che quindi è necessario un periodo supplementare. È quindi opportuno prorogare di quattro mesi i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, paragrafo 1, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;
- 2) l'articolo 10 è così modificato:
 - a) la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;
 - b) la data «30 novembre 2016» è sostituita dalla data «31 marzo 2017»;

⁽¹⁾ GUL 112 del 24.4.2012, pag. 10.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GUL 55 del 27.2.2013, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio in Croazia (GUL 363 del 18.12.2014, pag. 80).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1407 della Commissione, del 19 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GUL 219 del 20.8.2015, pag. 1).

- 3) l'articolo 11 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la data «30 giugno 2016» è sostituita dalla data «31 ottobre 2016»;
 - b) al paragrafo 2, quarto comma, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;
- 4) l'articolo 12 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la data «31 luglio 2016» è sostituita dalla data «30 novembre 2016»;
 - b) il paragrafo 2 è così modificato:
 - i) al primo comma, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;
 - ii) al secondo comma, la data «30 novembre 2016» è sostituita dalla data «31 marzo 2017»;
 - iii) al terzo comma, la data «30 settembre 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2017».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/443 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2016****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco sia sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- (3) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (4) In particolare, per le partite di arachidi e prodotti derivati originari del Madagascar, l'olio di palma del Ghana e i limoni della Turchia, le pertinenti fonti di informazione indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una serie di voci relative a tali partite.
- (5) L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato con la soppressione delle voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. Le voci dell'elenco riguardanti le melanzane e il melone amaro della Repubblica dominicana devono quindi essere soppresse.
- (6) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GUL 194 del 25.7.2009, pag. 11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Afghanistan (AF)	Ocratossina A	50
— Mandorle, con guscio	— 0802 11		Australia (AU)	Aflatossine	20
— Mandorle, sgusciate	— 0802 12				
(Alimenti)					
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Cambogia (KH)	Residui di antiparassitari (2) (3)	50
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)					
Sedano da taglio (<i>Apium graveolens</i>) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	ex 0709 40 00	20	Cambogia (KH)	Residui di antiparassitari (2) (4)	50
<i>Brassica oleracea</i> (altri prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , «broccoli cinesi») (5) (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di antiparassitari (2)	50
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari (2) (6)	10
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari (2) (7)	20
— Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.)	— 0709 60 10; 0710 80 51				
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20			

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Fragole <i>(Alimenti — freschi o refrigerati)</i>	0810 10 00		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁸⁾	10
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.) <i>(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)</i>	— 0709 60 10; 0710 80 51 — ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁹⁾	10
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate <i>(Mangimi e alimenti)</i>	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Gambia (GM)	Aflatossine	50
Olio di palma <i>(Alimenti)</i>	1511 10 90; 1511 90 11; 1511 90 19; 1511 90 99	90	Ghana (GH)	Coloranti Sudan ⁽¹⁰⁾	50
Semi di sesamo <i>(Alimenti — freschi o refrigerati)</i>	1207 40 90		India (IN)	Salmonella ⁽¹¹⁾	20
Enzimi; enzimi preparati <i>(Mangimi e alimenti)</i>	3507		India (IN)	Cloramfenicolo	50
Piselli non sgranati <i>(Alimenti — freschi o refrigerati)</i>	ex 0708 10 00	40	Kenya (KE)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹²⁾	10
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate <i>(Mangimi e alimenti)</i>	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Madagascar (MG)	Aflatossine	50

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Lamponi (Alimenti — congelati)	0811 20 31; ex 0811 20 11; ex 0811 20 19	 10 10	Serbia (RS)	Norovirus	10
Semi di cocomero (<i>Egusi, Citrullus</i> spp.) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Sudan (SD)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0709 60 99	20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹³⁾	10
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁴⁾	20
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	 72			
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)					
— Albicocche secche	— 0813 10 00		Turchia (TR)	Solfiti ⁽¹⁵⁾	10
— Albicocche, altrimenti preparate o conservate	— 2008 50 61				
(Alimenti)					

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari (2)	10
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annum</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari (2) (16)	10
Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari (2) (17)	50
— Pistacchi con guscio	— 0802 51 00		Stati Uniti (US)	Aflatossine	20
— Pistacchi sgusciati	— 0802 52 00				
(Alimenti)					
— Albicocche secche	— 0813 10 00		Uzbekistan (UZ)	Solfiti (15)	50
— Albicocche, altrimenti preparate o conservate	— 2008 50 61				
(Alimenti)					
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari (2) (18)	50
— Basilico	— ex 1211 90 86; ex 2008 99 99	20 75			
— Menta	— ex 1211 90 86; ex 2008 99 99	30 70			
— Prezzemolo	— ex 0709 99 90	40			
(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)					
— Gombi (Okra)	— ex 0709 99 90	20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari (2) (18)	50
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum spp.</i>)	— ex 0709 60 99	20			
(Alimenti — freschi o refrigerati)					

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Pitahaya (frutto del dragone) (Alimenti — freschi o refrigerati)	— ex 0810 90 20	10	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁸⁾	20

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽³⁾ Residui di clorbufam.

⁽⁴⁾ Residui di fentoato.

⁽⁵⁾ Specie di *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. *Italica* Plenck, cultivar *albuglabra*. Conosciute anche come «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «Chinese bare Jielan».

⁽⁶⁾ Residui di trifluralin.

⁽⁷⁾ Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb).

⁽⁸⁾ Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.

⁽⁹⁾ Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

⁽¹⁰⁾ Ai fini del presente allegato i comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

⁽¹¹⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽¹²⁾ Residui di acefato e di diafentiuron.

⁽¹³⁾ Residui di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato, protiofos e triforina.

⁽¹⁴⁾ Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.

⁽¹⁵⁾ Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

⁽¹⁶⁾ Residui di diafentiuron e di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato e di metiltiofanato.

⁽¹⁷⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

⁽¹⁸⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/444 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	109,3
	IL	125,9
	MA	94,8
	SN	144,4
	TR	104,6
	ZZ	115,8
0707 00 05	MA	84,0
	TR	146,9
	ZZ	115,5
0709 91 00	EG	241,9
	ZZ	241,9
0709 93 10	MA	53,1
	TR	157,3
	ZZ	105,2
0805 10 20	EG	46,7
	IL	70,5
	MA	56,0
	TN	65,7
	TR	72,0
	ZZ	62,2
0805 50 10	MA	85,8
	TR	88,5
	ZZ	87,2
0808 10 80	BR	87,5
	CL	130,3
	CN	70,5
	US	132,6
	ZA	110,3
	ZZ	106,2
0808 30 90	AR	113,2
	CL	156,8
	CN	88,2
	TR	156,4
	ZA	95,0
	ZZ	121,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) 2016/445 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 14 marzo 2016****sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafi 1 e 2,

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾, e in particolare gli articoli 89, paragrafo 3, 178, paragrafo 1, 282 paragrafo 6, 327, paragrafo 2, l'articolo 380, gli articoli 395, paragrafo 1, 400, paragrafo 2, 415, paragrafo 3, 420, paragrafo 2, 467, paragrafo 3, 468, paragrafo 3, 471, paragrafo 1, 473, paragrafo 1, 478, paragrafo 3, l'articolo 479, paragrafi 1 e 4, l'articolo 480, paragrafo 3, l'articolo 481, paragrafi 1 e 5, e gli articoli 486, paragrafo 6 e 495, paragrafo 1,

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 2 e l'allegato II,

visto il Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi ⁽⁴⁾, e in particolare gli articoli 12, paragrafo 3, 23, paragrafo 2, e l'articolo 24, paragrafi 4 e 5,

vista la consultazione pubblica e l'analisi effettuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza approvata in conformità all'articolo 26, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) ha il potere di stabilire regolamenti conformemente all'articolo 132 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, l'articolo 132 del Trattato e l'articolo 34 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), facendo riferimento all'articolo 25.2 dello Statuto del SEBC, conferiscono alla BCE poteri regolamentari in quanto necessari ad assolvere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
- (2) Con riferimento ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, il diritto dell'Unione prevede che le autorità competenti possano esercitare opzioni e discrezionalità.
- (3) Come stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione, la BCE è l'autorità competente negli Stati membri partecipanti ad assolvere i propri compiti microprudenziali nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) a norma del Regolamento (UE) n. 1024/2013 nei confronti di enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del suddetto regolamento e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽⁵⁾. Pertanto essa ha tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'Unione conferisce alle autorità competenti. In particolare, la BCE ha il potere di esercitare le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 185 del 25.6.2014, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 11 del 17.1.2015, pag. 1.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GUL 141 del 14.5.2014, pag. 1).

- (4) La BCE assolve i propri compiti di vigilanza nel quadro dell'MVU; ciò dovrebbe assicurare che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo. Nell'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza la BCE dovrebbe tenere pienamente conto della diversità degli enti creditizi, delle loro dimensioni e del loro modello imprenditoriale, nonché dei vantaggi sistemici della diversità nel settore bancario dell'Unione.
- (5) Al fine di assicurare, nel periodo transitorio, una progressiva convergenza tra il livello dei fondi propri e gli adeguamenti prudenziali applicati alla definizione di fondi propri nell'Unione e alla definizione di fondi propri dettata dal diritto dell'Unione, occorre che l'introduzione dei requisiti in materia di fondi propri avvenga in modo graduale.
- (6) L'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri che partecipano all'MVU è un obiettivo specifico del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ed è affidata alla BCE.
- (7) Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, laddove tale diritto dell'Unione sia costituito da direttive, la relativa legislazione nazionale di recepimento. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti ed essi, attualmente, concedano esplicitamente opzioni e discrezionalità agli Stati membri, la BCE dovrebbe applicare anche la normativa nazionale con la quale tali opzioni e discrezionalità sono esercitate. Tale normativa nazionale non dovrebbe inficiare il corretto funzionamento dell'MVU, di cui la BCE è responsabile.
- (8) Tali opzioni e discrezionalità non comprendono quelle esercitabili esclusivamente delle autorità competenti, sul cui esercizio la BCE è competente in via esclusiva e che la stessa dovrebbe esercitare ove opportuno.
- (9) Nell'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità, la BCE, quale autorità competente, dovrebbe tener conto dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati.
- (10) Per quanto riguarda le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati, la BCE riconosce la necessità di prevedere periodi transitori laddove l'esercizio da parte sua di opzioni e discrezionalità si discosti in modo significativo dall'approccio seguito dalle autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, laddove la BCE eserciti le proprie opzioni e discrezionalità riguardo alle disposizioni transitorie di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013, il presente regolamento dovrebbe stabilire adeguati periodi transitori.
- (11) L'articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ dispone che le autorità competenti pubblichino le modalità di esercizio delle opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento specifica alcune delle opzioni e discrezionalità conferite alle autorità competenti ai sensi del diritto dell'Unione in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi esercitate dalla BCE. Si applica esclusivamente con riferimento agli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, e della Parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e all'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

CAPO I

FONDI PROPRI*Articolo 3***Articolo 89, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario**

Fatto salvo l'articolo 90 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali conformemente alla parte tre del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250 % al maggiore dei seguenti importi:

- a) l'importo delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che supera il 15 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio; e
- b) l'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio.

CAPO II

REQUISITI PATRIMONIALI*Articolo 4***Articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: default di un debitore**

Indipendentemente dal trattamento nazionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti creditizi applicano il criterio «in arretrato da oltre 90 giorni» per le categorie di esposizioni indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

*Articolo 5***Articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: insiemi di attività coperte**

Per le operazioni di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi impiegano il metodo del valore di mercato di cui all'articolo 274 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

*Articolo 6***Articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: compensazione**

1. Gli enti creditizi possono utilizzare la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, di cui all'articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) anteriormente al 4 novembre 2014, l'autorità nazionale competente avesse adottato un metodo che prendeva in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile; ovvero

b) anteriormente al 4 novembre 2014, l'autorità nazionale competente avesse previsto un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che potessero manifestarsi in sede di conversione.

2. I metodi adottati dalle autorità nazionali competenti, indicati al paragrafo 1, continuano a essere utilizzati fino all'adozione da parte della BCE del proprio metodo ai sensi dell'articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 7

Articolo 380 del Regolamento (UE) n. 575/2013: sospensione

In caso di gravi perturbazioni di funzionamento ai sensi dell'articolo 380 del Regolamento (UE) n. 575/2013, confermate dalla BCE con una dichiarazione pubblica, si applicano le seguenti disposizioni, fino al momento in cui la BCE emetta una dichiarazione pubblica secondo cui il corretto funzionamento è ripristinato:

- a) gli enti creditizi non sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di fondi propri di cui agli articoli 378 e 379 del Regolamento (UE) n. 575/2013; e
- b) il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito.

CAPO III

GRANDI ESPOSIZIONI

Articolo 8

Articolo 395, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: limiti delle grandi esposizioni

Indipendentemente dal trattamento nazionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il limite del valore di una grande esposizione di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 non è inferiore a 150 milioni di EUR.

Articolo 9

Articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esenzioni

1. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore nominale delle obbligazioni garantite se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

2. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore dell'esposizione se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.

3. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 assunte da un ente creditizio nei confronti delle imprese ivi contemplate sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento, come ulteriormente specificate nell'allegato I al presente regolamento, e sempre che tali imprese siano soggette alla stessa vigilanza su base consolidata in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013, alla Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo, come ulteriormente specificato nell'allegato I al presente regolamento.

4. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato II al presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

5. Le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, interamente per le lettere da e) a k) ovvero fino all'importo massimo consentito per la lettera i), se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.

6. Gli enti creditizi valutano se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, nonché nel pertinente allegato al presente regolamento applicabile alla specifica esposizione. La BCE può sottoporre a verifica tale valutazione in qualsiasi momento e richiedere a questo scopo agli enti creditizi di trasmettere la documentazione di cui al pertinente allegato.

7. Il presente articolo si applica soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, di concedere un'esenzione totale o parziale per la specifica esposizione.

CAPO IV

LIQUIDITÀ

Articolo 10

Articolo 415, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: obbligo di segnalazione

Fatti salvi altri obblighi di segnalazione, gli enti creditizi segnalano alla BCE, ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, le informazioni richieste dalla normativa nazionale al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali in materia di liquidità, laddove tali informazioni non siano già state fornite alle autorità nazionali competenti.

Articolo 11

Articolo 420, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: deflussi di liquidità

Nel valutare i deflussi di liquidità derivanti da elementi fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 420, paragrafo 2, e all'allegato I al Regolamento (UE) n. 575/2013, e fintanto che non siano stati stabiliti dalla BCE specifici tassi di deflusso ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi ipotizzano un tasso di deflusso del 5 %, come indicato all'articolo 420, paragrafo 2, di tale regolamento e all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61. I deflussi corrispondenti sono segnalati in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: attività di livello 2B

1. Gli enti creditizi i quali, conformemente al proprio atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, possono includere i titoli di debito societario come attività liquide di livello 2B nel rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), compresi i punti (ii) e (iii), del Regolamento delegato (UE) 2015/61.

2. Per gli enti creditizi di cui al paragrafo 1, la BCE può rivedere periodicamente il requisito di cui al suddetto paragrafo e consentire una deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti (ii) e (iii), del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61, se sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3), di tale regolamento delegato.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 191 del 28.6.2014, pag. 1).

*Articolo 13***Articolo 24, paragrafi 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi da depositi al dettaglio stabili**

Gli enti creditizi moltiplicano per il 3 % l'importo dei depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che la Commissione abbia espresso la sua previa approvazione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento delegato, attestando che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013*Articolo 14***Articolo 467, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: perdite non realizzate misurate al valore equo**

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi includono nel calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 solo la percentuale applicabile di perdite non realizzate ai sensi dell'articolo 467, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, ivi comprese le perdite relative alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita».
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la percentuale applicabile è:
 - a) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e
 - b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali applicabili superiori a quelle di cui al paragrafo 2.

*Articolo 15***Articolo 468, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: profitti non realizzati misurati al valore equo**

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi escludono dal calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile di profitti non realizzati ai sensi dell'articolo 468, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, ivi compresi i profitti relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita».
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la percentuale applicabile è:
 - a) 40 % nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e
 - b) 20 % nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali applicabili superiori a quelle di cui al paragrafo 2.

*Articolo 16***Articolo 471, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1**

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, è consentito agli enti creditizi di non dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa, in conformità al trattamento stabilito da disposizioni nazionali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Dal 1° gennaio 2019, gli enti creditizi sono tenuti a dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le decisioni adottate dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 17

Articolo 473, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: introduzione di modifiche all'International Accounting Standard 19

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, gli enti creditizi possono aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo di cui all'articolo 473, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 moltiplicato per il fattore applicabile, che corrisponde a:
 - a) 0,6 nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 - b) 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
 - c) 0,2 nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
2. Il presente articolo fa salve precedenti decisioni delle autorità nazionali competenti o la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tali decisioni o tale normativa non consentano agli enti di aggiungere l'importo di cui al paragrafo 1 al capitale primario di classe 1.

Articolo 18

Articolo 478, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

1. Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è:
 - a) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 - b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
 - c) 100 % dal 1° gennaio 2018.
2. Il presente articolo non si applica alle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura.
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura

1. Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dello stesso regolamento è:
 - a) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 - b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
 - c) 100 % dal 1° gennaio 2018.

2. Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è:
 - a) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 - b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
 - c) 100 % dal 1° gennaio 2018.
3. In deroga al paragrafo 2, laddove, ai sensi dell'articolo 478, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la normativa nazionale preveda una fase di eliminazione graduale di 10 anni, la percentuale applicabile è:
 - a) 40 % nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 - b) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
 - c) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
 - d) 100 % dal 1° gennaio 2019.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli enti creditizi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti a piani di ristrutturazione approvati dalla Commissione.
5. Se un ente creditizio che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 è acquisito da un altro ente creditizio o si fonde con esso mentre il piano di ristrutturazione è ancora in corso, senza che sia modificato il trattamento prudenziale delle attività fiscali differite, la deroga di cui al paragrafo 4 si applica all'ente creditizio acquirente, al nuovo ente creditizio risultante dalla fusione o all'ente creditizio che incorpora l'ente creditizio originario, in misura identica a quella in cui si applicava all'ente creditizio acquisito, fuso o incorporato.
6. La BCE può rivedere l'applicazione dei paragrafi 4 e 5 nel 2020, sulla base del monitoraggio della situazione di quegli enti creditizi.
7. In caso di un aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni di cui ai paragrafi 2 e 3, che la BCE ritenga significativo, è consentito agli enti creditizi di non applicare il paragrafo 2 o 3.
8. Laddove i paragrafi 2 e 3 non si applichino, gli enti creditizi possono applicare le disposizioni della normativa nazionale.
9. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 20

Articolo 479, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, la percentuale applicabile degli elementi di cui all'articolo 479, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ è ammessa come capitale primario di classe 1 consolidato in misura corrispondente alle percentuali di seguito stabilite.
2. Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile è:
 - a) 40 % nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e
 - b) 20 % nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

⁽¹⁾ Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GUL 177 del 30.6.2006, pag. 1).

3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali inferiori a quelle di cui al paragrafo 2.

Articolo 21

Articolo 480, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 480, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, il valore del fattore applicabile ai sensi dell'articolo 480, paragrafo 1, del suddetto regolamento è:

- a) 0,6 nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e
- b) 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

2. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca fattori superiori a quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Articolo 481, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: filtri e deduzioni aggiuntivi

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, ai fini dell'applicazione di filtri o deduzioni prescritte dalle misure nazionali di recepimento e di cui all'articolo 481, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e purché le condizioni previste siano soddisfatte, le percentuali applicabili sono:

- a) 40 % nel periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016; e
- b) 20 % nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

2. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi applicano il trattamento previsto dalla normativa nazionale all'ammontare residuo dopo l'applicazione del filtro o della deduzione in conformità al paragrafo 1.

3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca requisiti più rigorosi di quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 23

Articolo 486, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013: limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2

1. Ai fini dell'articolo 486 del Regolamento (UE) n. 575/2013, le percentuali applicabili sono:

- a) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016;
- b) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- c) 40 % nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- d) 30 % nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- e) 20 % nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- f) 10 % nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali inferiori a quelle di cui al paragrafo 1.

Articolo 24

Articolo 495, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo basato sui rating interni (metodo IRB)

Le categorie di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiano dell'esenzione dal metodo IRB ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono, fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente le categorie di esposizioni in strumenti di capitale che già beneficiavano, al 31 dicembre 2013, di un'esenzione dal trattamento secondo il metodo IRB conformemente all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 561/1566 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2016.
2. L'articolo 4 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2016 e l'articolo 13 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GUL 244 del 19.9.2015, pag. 9).

ALLEGATO I

Condizioni per valutare un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento

1. Il presente allegato trova applicazione in riferimento alle esenzioni dal limite per le grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, i paesi terzi elencati nell'allegato I alla Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione ⁽¹⁾ sono considerati equivalenti.
2. Gli enti creditizi devono tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
 - a) Al fine di valutare se la natura specifica dell'esposizione, della controparte o del rapporto tra l'ente creditizio e la controparte annulli o riduca il rischio di esposizione, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono tenere in considerazione se:
 - i) le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettere b), c) ed e,) del Regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte e in particolare se la controparte sia soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio e se i sistemi informatici siano integrati o, almeno, completamente allineati. Inoltre, essi devono considerare se vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, tali da ostacolare il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte all'ente creditizio, salvo il caso di una situazione di risanamento o risoluzione, in cui devono essere attuate le restrizioni delineate dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - ii) le esposizioni infragruppo proposte siano giustificate dalla struttura di finanziamento del gruppo;
 - iii) il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso la controparte infragruppo, e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, siano simili a quelli applicati ai prestiti erogati a terze parti;
 - iv) le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio consentano allo stesso di controllare e garantire costantemente che le grandi esposizioni verso imprese del gruppo siano in linea con la sua strategia in materia di rischi, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso.
 - b) Al fine di valutare se eventuali rischi di concentrazione residui possano essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui all'articolo 81 della Direttiva 2013/36/UE, come disposto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono tenere in considerazione se:
 - i) l'ente creditizio abbia processi, procedure e controlli solidi, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, al fine di garantire che l'utilizzo dell'esenzione non determini un rischio di concentrazione non in linea con la sua strategia in materia di rischi e contrario ai principi di una sana gestione interna della liquidità all'interno del gruppo;
 - ii) l'ente creditizio abbia formalmente preso in esame il rischio di concentrazione derivante da esposizioni infragruppo come parte del suo quadro complessivo di valutazione del rischio;
 - iii) l'ente creditizio disponga di un quadro di controllo dei rischi, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, che monitori adeguatamente le esposizioni proposte;
 - iv) il rischio di concentrazione che ne deriva sia stato o sarà chiaramente identificato nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente creditizio, e sarà gestito attivamente. I dispositivi, i processi e i meccanismi per la gestione del rischio di concentrazione saranno valutati nel processo di revisione e valutazione prudenziale;
 - v) sia comprovato che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento del gruppo.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

⁽²⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

3. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Banca centrale europea può chiedere agli enti creditizi di presentare la seguente documentazione.
- a) Una lettera sottoscritta legale rappresentante dell'ente creditizio, approvata dall'organo di amministrazione, attestante che l'ente creditizio rispetta tutte le condizioni per un'esenzione ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 400, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
 - b) Un parere legale, rilasciato da un soggetto terzo esterno indipendente o da un ufficio legale interno, e approvato dall'organo di amministrazione, comprovante che non sussistono ostacoli, derivanti dalle normative applicabili, compresa la normativa fiscale, o da accordi vincolanti, che impediscono il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte di una controparte all'ente creditizio.
 - c) Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che:
 - i) non vi sono impedimenti di fatto che ostacolerebbero il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte di una controparte all'ente creditizio;
 - ii) le esposizioni infragruppo sono giustificate dalla struttura di finanziamento del gruppo;
 - iii) il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso una controparte infragruppo e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;
 - iv) il rischio di concentrazione derivante da esposizioni infragruppo è stato preso in esame come parte del quadro complessivo di valutazione del rischio dell'ente creditizio.
 - d) Documentazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio sono le stesse della controparte e che le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio permettono all'organo di amministrazione di monitorare costantemente il livello della grande esposizione e la compatibilità di quest'ultima con la strategia in materia di rischi dell'ente creditizio, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, e con i principi di sana gestione interna della liquidità all'interno del gruppo.
 - e) Documentazione comprovante che il processo ICAAP identifica chiaramente il rischio di concentrazione derivante dalle grandi esposizioni infragruppo e che tale rischio è gestito attivamente.
 - f) Documentazione comprovante che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento del gruppo.
-

ALLEGATO II

Condizioni per valutare un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento

1. Gli enti creditizi devono tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
 - a) Al fine di valutare se la natura specifica dell'esposizione, dell'organismo regionale o centrale o della relazione tra l'ente creditizio e l'organismo regionale o centrale annulli o riduca il rischio di esposizione, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono prendere in considerazione se:
 - i) vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, tali da ostacolare il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte all'ente creditizio, salvo il caso di una situazione di risanamento o risoluzione, in cui devono essere attuate le restrizioni delineate dalla Direttiva 2014/59/UE;
 - ii) le esposizioni proposte siano in linea con il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'ente creditizio e con il suo modello imprenditoriale o giustificate dalla struttura di finanziamento della rete;
 - iii) il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso l'organismo centrale dell'ente creditizio, e il processo di monitoraggio e di revisione applicabile a tali esposizioni, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, siano simili a quelli applicati ai prestiti erogati a terze parti;
 - iv) le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio consentano allo stesso di controllare e garantire costantemente che le grandi esposizioni nei confronti del suo organismo regionale o centrale siano compatibili con la sua strategia in materia di rischi.
 - b) Al fine di valutare se eventuali rischi di concentrazione residui possano essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della Direttiva 2013/36/UE, come disposto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono tenere in considerazione se:
 - i) l'ente creditizio abbia processi, procedure e controlli solidi al fine di garantire che l'utilizzo dell'esenzione non determini un rischio di concentrazione non in linea con la sua strategia in materia di rischi;
 - ii) l'ente creditizio abbia formalmente preso in esame il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso il suo organismo regionale o centrale come parte del suo quadro complessivo di valutazione del rischio;
 - iii) l'ente creditizio disponga di un quadro di controllo dei rischi che monitori adeguatamente le esposizioni proposte;
 - iv) il rischio di concentrazione che ne deriva sia stato o sarà chiaramente identificato nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente creditizio e sarà gestito attivamente. I dispositivi, i processi e i meccanismi per la gestione del rischio di concentrazione saranno valutati nel processo di revisione e valutazione prudenziale;
2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, al fine di valutare se l'organismo regionale o centrale cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete sia responsabile della compensazione della liquidità, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono valutare se l'atto costitutivo o lo statuto dell'organismo regionale o centrale prevedano espressamente tali responsabilità, ivi inclusi, tra l'altro:
 - a) il finanziamento di mercato per l'intera rete;
 - b) la compensazione della liquidità nell'ambito rete, nei limiti di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) la fornitura di liquidità agli enti creditizi affiliati;
 - d) l'assorbimento dell'eccesso di liquidità degli enti creditizi affiliati.

3. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Banca centrale europea può chiedere agli enti creditizi di presentare la seguente documentazione.
- a) Una lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente creditizio, approvato dall'organo di amministrazione, attestante che l'ente creditizio rispetta tutte le condizioni previste per la concessione di un'esenzione dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e dall'articolo 400, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - b) Un parere legale, rilasciato da un soggetto terzo esterno indipendente o da un ufficio legale interno, e approvato dall'organo di amministrazione, comprovante che non sussistono ostacoli, derivanti dalle normative applicabili, compresa la normativa fiscale, o da accordi vincolanti, che impediscono il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte dell'organismo regionale o centrale all'ente creditizio.
 - c) Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che:
 - i) non vi sono impedimenti di fatto al tempestivo rimborso delle esposizioni da parte dell'organismo regionale o centrale all'ente creditizio;
 - ii) le esposizioni dell'organismo regionale o centrale sono giustificate dalla struttura di finanziamento della rete;
 - iii) il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso un organismo regionale o centrale e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, sia a livello di soggetto giuridico che a livello consolidato, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;
 - iv) il rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale è stato preso in esame come parte del quadro complessivo di valutazione del rischio dell'ente creditizio.
 - d) Documentazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione dell'ente creditizio attestante che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio sono le stesse dell'organismo regionale o centrale e che le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio permettono all'organo di amministrazione dell'ente stesso di monitorare costantemente il livello della grande esposizione e la compatibilità di quest'ultima con la strategia in materia di rischi dell'ente creditizio, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, e con i principi di sana gestione interna della liquidità all'interno della rete (network).
 - e) Documentazione comprovante che il processo ICAAP identifica chiaramente il rischio di concentrazione derivante dalle grandi esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale e che questo rischio è gestito attivamente.
 - f) Documentazione comprovante che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento della rete.
-

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2016/446 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2016

che modifica e proroga la decisione 2013/34/PESC del Consiglio relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/34/PESC ⁽¹⁾ relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali).
- (2) Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/87/PESC ⁽²⁾ relativa all'avvio dell'EUTM Mali.
- (3) Alla luce della revisione strategica il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di adattare e prorogare il mandato dell'EUTM Mali per altri due anni, fino al 18 maggio 2018.
- (4) Occorre inoltre fissare l'importo di riferimento finanziario necessario per coprire le spese relative all'EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2016 al 18 maggio 2018.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/34/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/34/PESC del Consiglio è così modificata:

1) All'articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Unione conduce una missione militare di formazione in Mali (EUTM Mali), per fornire formazione e consulenza militare alle forze armate maliane (FAM) che operano sotto il controllo delle legittime autorità civili, al fine di contribuire al ripristino della loro capacità militare per consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l'integrità territoriale maliana e ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici. L'EUTM Mali non partecipa a operazioni di combattimento. Le sue azioni si estendono fino all'ansa del fiume Niger, incluse le municipalità di Gao e Timbuctu.

2. L'obiettivo dell'EUTM Mali è rispondere alle esigenze operative delle FAM fornendo:

a) sostegno nella formazione a favore delle capacità delle FAM;

⁽¹⁾ Decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19).

⁽²⁾ Decisione 2013/87/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2013, relativa all'avvio della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GU L 46 del 19.2.2013, pag. 27).

- b) formazione e consulenza in materia di comando, controllo, catena logistica e risorse umane, nonché formazione in materia di diritto umanitario internazionale, protezione di diritti civili e umani;
 - c) un contributo, su richiesta del Mali e in coordinamento con MINUSMA, al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento nel quadro dell'accordo di pace attraverso l'offerta di attività di formazione al fine di agevolare la ricostituzione di forze armate maliane inclusive;
 - d) sostegno al processo del G5 Sahel nell'ambito delle attività dell'EUTM Mali a sostegno delle FAM contribuendo ad accrescere il coordinamento e l'interoperabilità con le forze armate nazionali del Sahel G5.»
- 2) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2016 al 18 maggio 2018 è di 33 400 000EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 (*) del Consiglio è pari al 60 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 34, paragrafo 3 di tale decisione è pari al 10 %.

(*) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).»

- 3) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il mandato dell'EUTM Mali termina il 18 maggio 2018.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/447 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2016****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia***[notificata con il numero C(2016) 1608]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Francia e all'istituzione da parte dell'autorità competente di detto Stato membro di un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza. Tale ulteriore zona soggetta a restrizioni comprende vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest della Francia.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione ⁽⁴⁾, si applica fino al 31 marzo 2016.
- (3) Sebbene i focolai di HPAI siano diminuiti, all'interno della zona già soggetta a restrizioni se ne riscontrano tuttora alcuni. Data la situazione epidemiologica e in vista dell'attuazione della strategia di lotta contro la malattia adottata in Francia, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 fino al 15 settembre 2016. La Commissione riesaminerà tuttavia il periodo di applicazione qualora la situazione epidemiologica migliori prima di tale data.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «15 settembre 2016».

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GUL 339 del 24.12.2015, pag. 52).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GUL 44 del 19.2.2016, pag. 12).

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/448 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2016****che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini**

[notificata con il numero C(2016) 1697]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4 e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi o da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (2) La decisione 2003/467/CE della Commissione ⁽²⁾ dispone che gli Stati membri elencati nell'allegato I, capitolo 1 e nell'allegato II, capitolo 1, siano dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi, rispettivamente, per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) Malta ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Pertanto, Malta dovrebbe figurare negli allegati I e II della decisione 2003/467/CE quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (4) Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

⁽²⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
FR	Francia
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia»;

2) nell'allegato II, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia

Codice ISO	Stato membro
IE	Irlanda
FR	Francia
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT